



Provincia  
di Biella

## PROVINCIA DI BIELLA

Via Q. Sella, 12 - 13900 Biella - Tel. 015 8480611- Fax 015 8480740/858

**Servizio Rifiuti, Valutazione dell'Impatto Ambientale, Energia Qualità dell'Aria, Acque Reflue**

### **CONFERENZA PROVINCIALE DEI SERVIZI** **ai sensi art. 14 Legge 241/90 e ss.mm.ii.**

## **VERBALE DELLA SEDUTA**

**21.06.2021**


L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di Giugno, in Biella, alle ore 9:30, con modalità da remoto - in osservanza alle indicazioni fornite dal D.P.C.M. 04.03.2020 e successivi sulle misure da adottare per il contenimento del contagio legato all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - si è riunita la Conferenza Provinciale dei Servizi per l'istruzione del procedimento avente per oggetto il progetto della "Acqua & Sole" S.r.l. Milano, denominato: "*Discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto e localizzato in regione Brianco*" (installazione I.P.P.C.) da realizzare nel Comune di Salussola (BI).

La seduta odierna prosegue l'attività istruttoria della Conferenza dei Servizi nel procedimento riassunto come da disposizioni della Sentenza della Sezione Prima del T.A.R. n. 839/2019 REG.PROV.COLL ed ha nelle intenzioni, qualora possibile, la conclusione della predetta con l'espressione delle determinazioni conclusive da parte della Provincia e di tutti gli altri soggetti aventi titolo coinvolti nell'istruttoria sul progetto qui istruito.

In particolare la seduta odierna fa seguito alla consegna dei chiarimenti da parte del proponente in data 04.03.2021 (cfr. prot. ricez. Prov. n. 4805 del 04.03.2021) a seguito delle risultanze della seduta della Conferenza dei Servizi precedente del 28.07.2020 e della successiva nota provinciale n. 14017 del 07.08.2020 (formalizzazione richiesta chiarimenti sulle modifiche progettuali introdotte spontaneamente dalla "Acqua & Sole" S.r.l. negli elaborati consegnati alla Provincia in data 16.10.2019). Come detto in precedenza, ognuno dei soggetti istituzionali intervenuti avrà la possibilità di esprimersi sul grado di idoneità delle controdeduzioni del proponente alle richieste a suo tempo formulate e, di conseguenza sulla compatibilità ambientale del progetto. In caso di compatibilità ambientale favorevole, conseguirà - per previsione dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - il contestuale rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione ed esercizio del progetto di cui trattasi. Avrà luogo, infine, se del caso, l'aggiornamento del crono-programma dei lavori.

Per la trattazione dei punti all'ordine del giorno della nota di convocazione della seduta, risultano presenti (quando non specificamente indicato, i soggetti di seguito elencati s'intendono collegati da remoto):

Il Presidente della Conferenza dei Servizi



e Responsabile del Procedimento

dott. Graziano STEVANIN Dirigente del Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia e Qualità dell'Aria, Acque Reflue Risorse Idriche (presente presso la Sala Giunta del Palazzo della Provincia)

I componenti dell'O.T.+C.T. Prov.le\*:

arch. Graziano PATERGNANI Dirigente dell'Area Tecnica Provinciale (presente presso la Sala Giunta del Palazzo della Provincia)

dott. Paolo SARTIRANA Dirigente del Dipartimento ARPA Piemonte Nord Est

dott.ssa Gabriella PORTA funz.rio tecn. Struttura di Produzione Dip. A.R.P.A. Piem. Nord Est Sede di Biella

dott. Marco FORNARO, Uff. Deposito Progetti e S.I.A. Provinciale (presente presso la Sala Giunta del Palazzo della Provincia)

dott. Marco BAIETTO Istruttore tecnico direttivo dell'Area Tecnica

Comune di Salussola (BI)

Comune di Dorzano (BI)

sig. ra Manuela CHIODA, Sindaco

geom. Sergio GUSULFINO, Sindaco

A.S.L. BI Dipart. di Prevenzione

dott. Damiano MONES Direttore

dott.ssa Claudia SUDANO

“CO.S.R.A.B. – A.T.O.”

sig. Roberto POLETTI, Consigliere


“Acque & Sole” S.r.l - soggetto proponente

ing. Francesco NATTA, Legale Rapp.te

\*= La sigla O.T.+C.T. indica, per brevità, l'organismo tecnico provinciale composito che svolge congiuntamente l'istruttoria tecnica sul progetto oggetto del presente procedimento: **Organo Tecnico Provinciale** (istruttoria V.I.A.) + **Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella** (istruttoria A.I.A. per installazioni I.P.P.C.).

Partecipano alla seduta altresì: il funzionario del Servizio Provinciale Rifiuti, V.I.A., Energia e Qualità dell'Aria, Acque Reflue Risorse Idriche dott.ssa Federica Facchino e l'istruttore tecnico direttivo dell'Area Tecnica Prov.le arch. Manuela Mantovani (le predette sono entrambi presenti presso la Sala Giunta del Palazzo della Provincia);

Il Legale Rappresentante della “Acqua & Sole” S.r.l. è coadiuvato dai seguenti consulenti tecnici: ing. Federica Barone, ing. Andrea Giordano dott. Marco Bascapè, dott. Alberto Massa Saluzzo, ing. Fabio Caminiti, dott. Matteo Mazza, ing. Nicola Carrera, dott.ssa geol. Gabriella Pogliano, dott. Simone Pavan, arch. Paolo Pelliccioli, avv. Pietro Ferraris.



Risultano assenti: la Regione Piemonte [Direzione Ambiente Governo e Tutela el Territorio - Settore Gestione Territorio e Paesaggio]; il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di BI-NO-VCO-VC.

Per la seduta odierna:

- il Comune di Dorzano ha fatto pervenire via P.E.C. alla Provincia di Biella, in data 26.05.2021 la nota prot. n. 1629 del 26.05.2021 (prot. ricez. Prov. n. 11347 del 26.05.2021). Copia del predetto documento è allegata al presente Verbale per farne parte integrante e sostanziale;
- la Regione Piemonte - Direzione Ambiente Energia e Territorio, Settore Territorio e Paesaggio ha fatto pervenire via P.E.C. alla Provincia di Biella, in data 26.05.2021 la nota prot. n. 61415 del 26.05.2021 (prot. ricez. Prov. n. 11378 del 27.05.2021). Copia del predetto documento è allegata al presente Verbale per farne parte integrante e sostanziale;
- la Regione Piemonte - Direzione Ambiente Energia e Territorio, Settore Territorio e Paesaggio ha fatto pervenire via P.E.C. alla Provincia di Biella, in data 08.06.2021 la nota prot. n. 66457 del 08.06.2021 (prot. ricez. Prov. n. 12268 del 08.06.2021). Copia del predetto documento è allegata al presente Verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Si dà infine atto del collegamento da remoto alla seduta, in qualità di uditori (senza diritto di intervenire ai lavori della Conferenza dei Servizi, secondo apposita previsione del Regolamento Provinciale sulla Conferenza dei Servizi), a seguito di loro originaria richiesta in tal senso, dei rappresentanti delle seguenti organizzazioni: Movimento 5 Stelle sez. Cossato; Movimento 5 Stelle nazionale in rappresentanza dell'on. Lucia Azzolina; Comune di Verrone (BI); "Comitato Salussola Ambiente E' Futuro", Salussola; "Movimento Valledora", Cavaglià; Legambiente Circolo Biellese "Tavo Büro", Biella.

Svolge le funzioni di verbalizzazione della seduta il dott. Marco Fornaro (come detto più sopra presente presso la Sala Giunta del Palazzo della Provincia) coadiuvato dal geom. Fulvio Manacorda (collegato invece da remoto), entrambi in servizio presso il Servizio Rifiuti, V.I.A., Qualità Aria, Energia, Acque Reflue Risorse Idriche.

La seduta è aperta dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** che, dopo le opportune verifiche sui collegamenti da remoto dei soggetti convocati alla seduta, presenta l'oggetto della seduta secondo anche quanto indicato nell'Ordine del Giorno della nota di convocazione della medesima e illustra in sintesi l'*excursus* dei principali momenti dell'articolato e lungo procedimento sin qui verificatisi, come segue:

1. La prima fase del procedimento si concluse con l'adozione della Determinazione Dirigenziale n. 1175 del 25.10.2018 con la quale la Provincia di Biella si esprime per la non compatibilità ambientale del progetto ed il conseguente mancato rilascio dell'A.I.A.;
2. con Sentenza n. 839/2019 il T.A.R. Piemonte, accolse il ricorso presentato dalla "Acqua & Sole" S.r.l. ed impose alla Provincia di procedere a riassumere il procedimento per il tramite della Conferenza dei Servizi, riformulata nella propria composizione secondo le indicazioni del T.A.R. medesimo, allo scopo di sanare i vizi rilevati dal Giudice Amministrativo;
3. La "Acqua & Sole" S.r.l., in data 16.10.2019, depositò presso la Provincia di Biella nuovi elaborati progettuali oggetto di revisione ed integrazione volontaria, unitamente ad un nuovo avviso di deposito, contestualmente richiedendone la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Biella, secondo i termini ed i modi dell'art. 27 bis co. 4 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
4. La Provincia diede corso alla richiesta di pubblicazione avanzata dalla "Acqua & Sole" S.r.l., sottoponendo a fase di evidenza pubblica l'avviso di deposito e gli elaborati prodotti,

per 60 gg. a far tempo dal 04.11.2019 (fino al 03.01.2020). Contestualmente richiese alle Amministrazioni Comunali di Salussola e di Dorzano di pubblicare (secondo le tempistiche testé citate) al proprio Albo Pretorio on-line l'avviso di avvenuto deposito degli elaborati progettuali rivisti di cui sopra;

5. la Provincia di Biella con la seduta del 20.12.2019 ripristinò l'operatività della Conferenza dei Servizi, rivista - come detto più sopra - nella sua composizione, tenendo conto dei principi richiamati nella Sentenza T.A.R.;
6. in data 28.07.2020 fu convocata nuova seduta della Conferenza dei Servizi con lo scopo di formalizzare alla "Acqua & Sole" S.r.l. eventuali richieste di chiarimento sugli elaborati integrativi oggetto di revisione volontaria;
7. con nota prot n. 14017 del 07.08.2020 la Provincia formalizzò alla "Acqua & Sole" S.r.l. la richiesta di chiarimenti emersi in seno alla Conferenza dei Servizi seduta del 28.07.2020;
8. con nota prot. n. 19445 del 26.10.2020, in esito alle modifiche introdotte al D. Lgs. 13.01.2003 n. 36 "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", dal D. Lgs. 03.09.2020 n. 121, ad integrazione della precedente richiesta di chiarimenti, fu richiesto alla società richiedente di produrre un'ulteriore Relazione attestante la conformità del progetto alla norma tecnica di riferimento oggetto di revisione: in altri termini contenente la descrizione delle necessarie modifiche da apportare al fine di adeguare il progetto alle nuove disposizioni;
9. con richiesta prot. ricez. Prov. n. 19574 del 27.10.2020 la "Acqua & Sole" S.r.l. instò per la concessione di una proroga di 120 gg. per la consegna di quanto complessivamente richiesto dalla Provincia con le richieste di integrazione. La Provincia di Biella, con nota prot. n. 20019 del 02.11.2020, concesse la proroga del termine di consegna dei chiarimenti richiesta dal proponente;
10. In data 04.03.2021 la "Acqua & Sole" S.r.l. fece pervenire i chiarimenti richiesti. I contenuti dei predetti non sono stati ritenuti dalla Provincia necessitanti di sottoposizione ad evidenza pubblica;
11. Il proponente nel prosieguo formalmente richiese alla Provincia di procedere a ri-pubblicare l'avviso apposito della variante automatica al P.R.G.C. di Salussola. Alla predetta pubblicazione fu dato corso in data 19.04.2021 per 15+15 giorni.
12. Tutti gli atti richiamati sono disponibili per eventuale consultazione sul sito della Provincia di Biella nella sezione V.I.A. nell'articolo relativo al progetto qui istruito;
13. La seduta odierna della Conferenza dei Servizi era stata inizialmente convocata per il 28.05.2021 ma successivamente differita alla data odierna, con lo scopo di consentire la più ampia partecipazione con un lasso di tempo idoneo ad operare l'approfondita valutazione della corposa documentazione agli atti;

Dopo questa premessa di aggiornamento, il **dott. Graziano Stevanin** passa al tema principale all'ordine del giorno della seduta e cioè l'esame dei contenuti degli elaborati integrativi trasmessi in data 04.03.2021 e, se possibile, la conclusione dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi con espressione, delle determinazioni conclusive degli Enti coinvolti



in istruttoria - ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 ter e 14 quater della L. 241/90 e ss.mm.ii. - circa la:

- a. compatibilità ambientale del progetto
- b. il conseguente rilascio dei titoli autorizzativi od equipollenti richiesti che si vanno qui di seguito a riassumere:
  - a) A.I.A. (rilasciata da Provincia di Biella) per installazioni I.P.P.C., che sostituirà:
    - l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per lo smaltimento rifiuti (di competenza della Provincia di Biella);
    - l'autorizzazione ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii per gli scarichi delle acque in corpo idrico superficiale (di competenza della Provincia di Biella);
    - l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (di competenza della Provincia di Biella);
    - il nulla osta ai sensi art. 8 L. 447/95 e ss.mm.ii. in materia acustica (di competenza della Provincia di Biella);
    - il permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. (di competenza del Comune di Salussola);
  - b) trattandosi di attività di gestione rifiuti e di complesso I.P.P.C. la "Acqua & Sole" S.r.l. dovrà ottenere l'Approvazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss.mm.ii.(da parte della Provincia di Biella);
  - c) prevedendo il progetto lavori realizzati in fascia di rispetto stradale ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii., risulta necessario il rilascio di apposita concessione (da parte della Provincia di Biella - Area Tecnica).

Il **dott. Graziano Stevanin** ricorda quindi che potranno essere avanzate richieste di delucidazioni sulle integrazioni fornite dal proponente in data 04.03.2021, alle quali questi potrà fornire riscontro verbale e potranno essere proposte prescrizioni che, salvo obiezioni, saranno approvate dalla Conferenza dei Servizi e saranno inserite nel provvedimento conclusivo in caso di esito favorevole.

Quindi il **dott. Graziano Stevanin** procede alla lettura dei pareri pervenuti in forma scritta in occasione della seduta odierna (alcuni, in verità, già per la seduta poi differita del 28.05.2021) ed inizia sin da subito la fase dell'espressione dei pareri conclusivi, se possibile, ai sensi degli artt. 14 ter e 14 quater della L. 241/90 e ss.mm.ii.:

- nota Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Territorio e Paesaggio, parere per la Conferenza odierna (prot. di ricez. 11378 del 27.05.2021);
- nota Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Territorio e Paesaggio, nota in riscontro al Presidente del Consorzio Tutela D.O.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (prot. di ricez. n. 12268 dell'08.06.2021);

Con riferimento alla nota del Comune di Dorzano n. 1629 del 26.05.2021, prot. ricez. Prov. n. 11347 del 26.05.2021, il **dott. Graziano Stevanin** dà la parola al Sindaco di Dorzano perché provveda egli stesso alla lettura ed all'espressione successiva della determinazione conclusiva del Comune.

Come detto in precedenza, tutte le note citate sono allegate al presente Verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Avuta la parola il **Sindaco del Comune di Dorzano, geom. Sergio Gusulfino** legge integralmente la nota suindicata. Conclusa la lettura aggiunge: "Faccio ancora una mia considerazione, dove sicuramente, oltre a tutti i disagi che ho citato e che verranno sicuramente, diciamo così, nell'evolversi della situazione, dobbiamo non dimenticare che l'amianto resterà lì sempre, quindi quella montagna lì sarà il pericolo pubblico per anni, forse centinaia d'anni per il nostro territorio, con un danno enorme, sia sotto gli aspetti paesaggistico, agricolo, turistico e chi più ne ha più ne metta; e quindi questo è un parere non tecnico, ma politico, sono contrario ed esprimo la contrarietà di tutti i miei cittadini. Grazie dell'intervento".

Dopo che il Comune di Dorzano si è espresso, la parola è ripresa dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e, prima di dare la parola al rappresentante del Comune di Salussola, fa presente che proprio questa mattina è pervenuto un contributo scritto spedito dal Comune di Salussola, contenente un contributo tecnico a firma del consulente del Comune prof. G.P. Beretta. Così, rivolgendosi al Sindaco di Salussola, le richiede: "Il Comune fa proprio questo documento? Inoltre, signor Sindaco, Lei vuole commentarlo?".

Riscontra al dott. Stevanin il **Sindaco del Comune di Salussola, sig.ra Manuela Chioda**: "Sì, certo, lo facciamo proprio. Ora se credete leggo il mio, d'intervento".

Obietta tuttavia al Sindaco di Salussola, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: "Però mi scusi: il parere tecnico del prof. Beretta è un documento molto corposo, che noi non abbiamo avuto modo di leggere né di valutare in quanto arrivati proprio questa mattina. Farlo proprio significa, per l'istruttoria che stiamo conducendo, che o lo legge oppure ne legge le conclusioni, le prescrizioni, le argomentazioni che supportano il parere del Comune! Però questo lo deve fare il Comune, perché è un documento che noi abbiamo ricevuto stamattina alle 7,30 e che non abbiamo avuto modo di valutare, ovviamente".

Riavuta la parola il **Sindaco del Comune di Salussola, sig.ra Manuela Chioda** risponde: "Allora leggo le considerazioni finali che il prof. Giovanni Pietro Beretta ci ha mandato. Come segue: *"OSSERVAZIONI FINALI - Come già illustrato nella precedente relazione del 24 febbraio 2020, nel caso di autorizzazione dell'impianto assume una particolare rilevanza il controllo dell'impatto ambientale che può avere la discarica nel corso della gestione operativa e post operativa. In merito a questi aspetti le procedure da adottare sono state definite nel D.Lgs. 36/2003 e possono essere sinteticamente descritte nel modo seguente.*

*Il controllo e la sorveglianza devono essere condotti avvalendosi di personale qualificato ed indipendente con riguardo ai parametri ed alle periodicità minima riportati nelle tabelle 1 e 2 dell'Allegato 2 su acque sotterranee, percolato, acque superficiali, acque di drenaggio superficiale meteoriche di ruscellamento, qualità dell'aria, parametri meteorologici, stato del corpo della discarica; eventuali variazioni dovranno essere adeguatamente giustificate in funzione delle specificità del sito e della tipologia dei rifiuti.*

*Per soggetto indipendente si intende che non deve in alcun modo aver partecipato alle fasi di progettazione costruzione e gestione dell'opera né rivestire l'incarico di collaudatore o le funzioni di tecnico responsabile dell'impianto in questione e di altre della medesima società o di società da questa controllate.*

*I prelievi e le analisi devono essere effettuati da laboratori competenti a ciò accreditati, secondo le metodiche ufficiali che dovranno essere previste nel Piano di sorveglianza e controllo. I parametri e le periodicità delle rilevazioni ambientali nella fase di gestione post operativa potranno essere rivisti anche sulla base dei risultati di un'analisi di rischio.*

*Per dimostrare la conformità della discarica alle condizioni dell'autorizzazione e di fornire tutte le conoscenze sul comportamento dei rifiuti nelle discariche, il gestore deve presentare con periodicità annuale alla Provincia di Biella, la relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 36/20033 completa di tutte le informazioni ed elaborazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi di controllo e sorveglianza, nonché dei dati e delle informazioni relativi ai controlli effettuati.*

*Nella relazione devono essere valutati i risultati delle verifiche effettuate rispetto agli andamenti storici ed ai risultati attesi, oltre ad illustrare gli eventuali provvedimenti assunti nella gestione operativa e post operativa.*

*Si sottolinea infine che, date le tipologie dell'opera prevista e dei rifiuti da smaltire, una maggiore attenzione dovrà essere riservata soprattutto alla gestione operativa.*

*I controlli da effettuare e il monitoraggio delle matrici ambientali, secondo quanto previsto dal progetto ed eventualmente integrati in corso d'opera, assicurerà la riduzione dell'impatto della discarica dedicata esclusivamente allo smaltimento controllato di materiali da costruzione contenenti cemento amianto".*

Terminata detta lettura, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** afferma: "Chiedo scusa, ma abbiamo udito leggere una serie di prescrizioni. In ragione di ciò chiedo ai presenti se qualcuno ha osservazioni in proposito, proponente incluso, ovviamente".

Interviene allora la **progettista della "Acqua & Sole" S.r.l. ing. Federica Barone** ed afferma: "Solo una considerazione sul laboratorio che deve eseguire ovviamente i controlli dalla gestione operativa. La questione era già stata affrontata all'inizio dell'iter; i laboratori utilizzati sono terzi, indipendenti, accreditati però, voglio dire, sono stati magari coinvolti per supportarci, magari per rispondere alle richieste di osservazione e via dicendo. Quindi quella condizione per cui non devono essere stati comunque coinvolti nel progetto, ci sembra un po', come dire, "restrittivo", senza un supporto normativo".

Interviene, *ad adiuvandum*, il **consulente legale della "Acqua & Sole" S.r.l., avv. Pietro Ferraris** ed afferma: "Il D.Lgs. 121 del 03.09.2020 prevede la terzietà del laboratorio ma non rispetto alla fase della progettazione. Quella ha un conflitto di interessi. In realtà non ce l'ha neanche la normativa sui lavori pubblici. Abbiamo appena affrontato una questione...*(non prosegue il pensiero)*. Se vado a vedere le Linee Guida...*(non prosegue il pensiero)*. Figurarsi in un procedimento! Fermo restando che la terzietà, rispetto alla "Acqua & Sole", del laboratorio che verrà utilizzato, che verrà investito del controllo, ebbene questa terzietà non si può spingere fino ad imporre laboratori diversi da quelli utilizzati. Ricordo anche che, dopo il D. Lgs. 121/2020, sono diventati ancora più stringenti i requisiti di competenza di cui debbono essere dotati i laboratori. Ne consegue che, ad oggi, non è facile reperire sul territorio dei laboratori che abbiano tutti gli accreditamenti necessari, per esempio, per la fase di prelievo del campione, analisi del campione, tutti i parametri da parametrare e così via, perché... *(n.d.v.: segue parola non chiaramente intelligibile)* oramai è abbastanza pacifico, deve estendersi su tutte quelle questioni che vengono individuate dalla normativa come modificata dall'ultima novella, il D.Lgs. 121/2020. Per il resto prendiamo atto del parere tecnico del consulente del Comune di Salussola, che ci pare un parere positivo proprio perché dà delle prescrizioni, l'unica delle quali appunto che ci pare dubbia è quest'aspetto specifico che abbiamo appena evidenziato".

Dopo l'intervento dei consulenti della "Acqua & Sole" S.r.l. riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e, rivolgendosi al proponente, afferma: "Sì, su quella prescrizione specifica sulla quale avete appena



evidenziato dei rilievi, faccio presente che anche l'Organo Tecnico + Comitato Tecnico della Provincia ha formulato una prescrizione in proposito. Quando nel prosieguo darò lettura del parere tecnico dell'O.T.+C.T., magari riprenderemo l'argomento col rilievo. Mi pare venga indicato un riferimento normativo specifico in ordine alla qualifica e alle caratteristiche che deve avere questo soggetto indipendente. Anticipando un po', credo che se esiste una norma forse possiamo fare riferimento a quella".

Risponde al dott. G. Stevanin il **consulente legale della "Acqua & Sole" S.r.l., avv. Pietro Ferraris**: "Perfetto! E a quella noi ci adeguiamo senz'altro, anche perché non potremmo farne a meno".

Riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e, dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto affermato dal consulente della "Acqua & Sole" S.r.l., rivolgendosi al Sindaco del Comune di Salussola, afferma: "Inviterei il Sindaco di Salussola a proseguire il proprio intervento. Prego".

Avuta nuovamente la parola, il **Sindaco del Comune di Salussola, sig.ra Manuela Chioda** afferma: "Grazie. Proseguirei con il mio intervento. Mi trovo in questa Conferenza a portare le istanze e le problematiche inerenti la costruzione di un sito di stoccaggio di materiale cemento amianto, proprio nel mio territorio, luogo in cui rivesto la massima carica di autorità sanitaria ed è proprio per questo che sono molto allarmata, visto che il mio compito è anche la tutela della popolazione. Popolazione nella quale avverto una enorme preoccupazione e in seno alla quale sono nati movimenti ed iniziative per contrastare questo progetto. Inoltre, da oltre trent'anni, mi occupo di salute come infermiera di famiglie e comunità e questo mio duplice ruolo rende ancora più difficile la mia posizione nei confronti delle persone che rappresento anche nei confronti della A.S.L., che oggi si deve esprimere in questa sede, sempre in un'ottica di imparzialità e sempre a tutela dei cittadini. Tutela che io voglio preservare e da cui mi attendo di avere un riscontro dall'Organo Tecnico in questo senso. Andando nello specifico del procedimento di V.I.A e di A.I.A. riguardante il progetto del sito di stoccaggio di rifiuti non pericolosi, materiali da costruzione contenenti cemento amianto presso il Comune di Salussola, Regione Brianco da parte della "Acqua & Sole" S.r.l. di Milano, la mia presenza è qui per esprimere PARERE CONTRARIO alla realizzazione dell'opera. Questa contrarietà è avallata da una Deliberazione del Consiglio Comunale: la n. 22 del 04.04.2018 e le criticità rilevate sono le seguenti: i terreni sui quali è prevista la realizzazione della discarica sono regolarmente produttivi, coltivati fino a qualche anno fa', oltre ad essere terreni agricoli compresi nel disciplinare della produzione della D.O.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese. A questo proposito, il presidente del Consorzio della D.O.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese ha presentato in data 18.05.2021 una perizia agronomica a difesa della D.O.P. stessa e del tipo di coltura a tutela del territorio ma anche dell'attività agricola presente in questo territorio. Il progetto inoltre si colloca in un'area cui il raggiungimento richiede l'attraversamento di due centri abitati a percorrenza di una strada altamente pericolosa, spesso teatro di incidenti mortali. Dal punto di vista geologico, il sito rientra nella classe di idoneità all'utilizzazione urbanistica II nella Tavola A, mentre dal punto morfologico l'uso del suolo è prettamente agricolo. Tale classificazione è confermata dal P.P.R. approvato e identifica l'ambito come morfologia insediativa le cui direttive fanno esplicito riferimento al mantenimento dell'attività agricola ed al soddisfacimento delle esigenze ad essa legate, in un'ottica di coerenza paesaggistica e sostenibilità ambientale. La Deliberazione n. 4 del 05.03.2020 rileva un'incoerenza rispetto ai piani sovraordinati e che abbiamo allegato agli atti; infatti l'art. 40 delle Norme di Attuazione del P.P.R. rileva l'incoerenza della direttiva alla Norma e l'art. 20 ne conferma quest'aspetto. Inoltre è stata rilevata una distanza dall'impianto in progetto inferiore ai 500 m dall'insediamento rurale abitato dalla tenuta agricola "Castello", disattendendo così alla normativa rivolta alla tutela della salute



pubblica. Quindi l'Amministrazione Comunale di Salussola nella mia persona Manuela Chioda, esprime parere contrario alla realizzazione dell'opera. Facciamo presente che non risulta possibile, come previsto dall'art. 14 ter comma 3 della legge 241/90 e ss.mm.ii., indicare modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Se il problema relativo alle distanze dal sito di discarica della cascina nucleo Brianco potrebbe essere superato da un ridimensionamento del progetto, non si ritiene sia possibile dimostrare per la proposta di variante al piano regolatore la coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale e ai Piani sovraordinati, art. 46 comma 9 delle N.T.A. e art. 11 commi 1 e 5 del Regolamento Attuativo. In riferimento alle osservazioni del prof. Beretta, le criticità evidenziate in merito alla stabilità delle sponde e alla ... (n.d.v.: *segue termine non intelligibile*) dello stato di impermeabilizzazione del fondo con quello delle pareti, appaiono risolvibili con modifiche progettuali, diversamente sembra ben più arduo il problema relativo ad eventuali infiltrazioni idriche determinate da non prevedibili attivazioni della falda sospesa. Il contatto prolungato delle acque con il fondo e le pareti, potrebbe provocare cedimenti differenziali del fondo e l'instabilità delle sponde. Considerato il carattere permanente dell'opera si ritiene indispensabile che siano garantite nel tempo stabilità e integrità della struttura quindi è per questi motivi che il Comune di Salussola continua a ribadire il proprio parere contrario. Grazie".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto espresso dal Comune di Salussola, la parola è ripresa dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** che dà la parola al rappresentante del "CO.S.R.A.B. - A.T.O." Biella. \za

Avuta la parola, il **rappresentante del "CO.S.R.A.B.-A.T.O." Biella, consigliere Roberto Poletti**, afferma: "In relazione alle valutazioni effettuate, il CO.S.R.A.B. esprime parere negativo".

Ribatte il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: "Sulla base di quali motivazioni?"

Il **rappresentante del "CO.S.R.A.B.-A.T.O." Biella, consigliere Roberto Poletti** risponde: "Sulla base delle valutazioni relative al sito non individuato dalla Regione e comunque alle valutazioni relative all'impatto che determina sul territorio".

Richiede quindi al rappresentante del "CO.S.R.A.B.-A.T.O." il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: "Desidera aggiungere altro?"

Il **rappresentante del "CO.S.R.A.B.-A.T.O." Biella, consigliere Roberto Poletti** risponde: "Direi di no".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto anche del parere espresso dal rappresentante del "CO.S.R.A.B.-A.T.O.", la parola è ripresa dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** il quale informa i presenti che l'istruttoria condotta dalla Provincia di Biella con l'ausilio dell'Organo Tecnico Provinciale, affiancato al Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella, si è svolta per esaminare gli elaborati integrativi consegnati dal proponente in data 04.03.2021 e per valutare le osservazioni del pubblico nella data del 23.03.2021, con aggiornamento dei lavori al 30.03.2021, al 14.05.2021 al 19.05.2021 ed al 25.05.2021. Nella seduta odierna si procederà quindi con la lettura delle prescrizioni e delle richieste di delucidazioni alle integrazioni fornite dal proponente in data 04.03.2021, dà quindi inizio alla lettura del suddetto Verbale di riunione dell'O.T.+C.T. Provinciale.

Resta inteso che quando nel Verbale non è riportato un contraddittorio a seguito di una prescrizione appena letta, significa che ciascuno dei presenti ha senza condizioni acconsentito a ciascuna delle prescrizioni lette.

Con riferimento a quanto riportato alla pagina 13 del Verbale, legge la seguente prescrizione: *"L'art. 30 bis AREE PER SERVIZI ECOLOGICI E AMBIENTALI = GIACIMENTO CONTROLLATO DI RIFIUTI, IMPIANTI TECNOLOGICI E PERTINENZE, FASCE DI RISPETTO dovrà essere integrato con specifico riferimento all'impianto oggetto di autorizzazione"*.

Sempre con riferimento alla pagina 13, il **dott. Graziano Stevanin** legge la seguente prescrizione: "Eliminare dalle norme di attuazione il primo capoverso *"Non sono consentite nuove edificazioni adibite ad aree per insediamenti a prevalenza residenziale, come definite dall'art. 26 delle presenti N.T.A."* in quanto risulterebbe ridondante. Propone inoltre di inserire all'art. 30 bis , dopo il punto c2 il seguente punto: *"c3 fascia di rispetto: la fascia di rispetto ha un'ampiezza di 25 metri dalla recinzione dell'impianto"*.

Con riferimento ora alla pagina 22 del Verbale, il **dott. Graziano Stevanin** legge il seguente rilievo: *"Il proponente dovrà chiarire in occasione della prossima seduta della Conferenza dei Servizi se il materiale di provenienza esterna (ghiaia e compost) necessita di spazi intermedi di stoccaggio e, nel caso, dove sono ubicati questi spazi"*. Quindi chiosa: "Ecco, inviterei il proponente a fornire le delucidazioni testé richieste".

Avuta la parola, la **progettista della "Acqua & Sole" S.r.l. ing. Federica Barone** afferma: "Per la ghiaia e per il *compost* è previsto l'approvvigionamento diretto, dal momento che organizzeremo i conferimenti in modo da non aver bisogno di stoccaggio".

Riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e, rivolgendosi al proponente, domanda: "Quindi, se ho bene inteso, non sono necessari degli spazi ma il materiale verrà ritirato e immediatamente utilizzato per realizzare il drenaggio di fondo oppure il *compost* per la fase di ripristino dell'area superficiale?"

Risponde al dott. Stevanin la **progettista della "Acqua & Sole" S.r.l. ing. Federica Barone**: "Sì, è così".

Dopo che la Conferenza dei Servizi prende quindi atto della delucidazione fornita dalla "Acqua & Sole" S.r.l., la parola è ripresa dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, il quale continua la lettura delle parti di interesse del Verbale della riunione dell'O.T.+C.T.

Con riferimento a quanto riportato a pag. 23 del Verbale, legge la seguente prescrizione: *"Secondo quanto indicato nella TAV. 10, nella fase di coltivazione 9 è previsto che rimangano nell'area recintata adibita a deposito intermedio circa 29.000 m<sup>3</sup> di materiali di scavo di differenti tipologie. Detti materiali dovranno in ogni caso essere utilizzati per il recupero ambientale dell'area di progetto e non potranno essere portati all'esterno dell'area autorizzata"*.

Sempre con riferimento alla pagina 23 del Verbale, il **dott. Graziano Stevanin** legge le seguenti prescrizioni:

- *"Dovranno essere garantite l'adeguata separazione delle varie frazioni granulometriche e la stabilità dei cumuli, specie quelli di argilla, anche in caso di eventi atmosferici significativi"*.

- "Nella TAV. 8 e nella REL. 4 non è rappresentato o descritto il ripristino ambientale delle "aree di deposito intermedio" e delle "aree di stoccaggio temporaneo terre di scavo" a differenza di quanto indicato nella REL. 6. Per queste aree dovrà essere previsto un ripristino ambientale a prato, contestualmente alla copertura definitiva della discarica, secondo le modalità descritte nella REL. 4 al paragrafo 3.2."

- "Nella tavola 15 "Planimetria predisposizione aree di cantiere fase 0" è indicata la "recinzione finale discarica" che sembra interessare, a differenza di quanto indicato in altri elaborati, come la tavola 8 "Ripristino ambientale", anche il sito del deposito intermedio. La recinzione del sito di deposito intermedio dovrà essere rimossa contestualmente alla copertura definitiva della discarica, come indicato in tavola 8".

A questo punto richiede di poter intervenire il proponente. La parola gli è data da parte del Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola **la progettista della "Acqua & Sole" S.r.l. ing. Federica Barone** domanda: "In riferimento al ripristino ambientale, al deposito intermedio e allo stoccaggio temporaneo, noi avevamo previsto, sostanzialmente, per l'area interna al perimetro definitivo, quindi per lo stoccaggio temporaneo dove c'è anche il vaglio, diciamo di conservarla comunque non pavimentata ancorché al servizio del sito e quindi anche durante la post-chiusura, essendo appunto all'interno della recinzione definitiva. Non ho capito se questa cosa non è considerata possibile".

Su questa domanda del proponente interviene **il funzionario dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale Provinciale dott.ssa Federica Facchino** e, rivolgendosi al proponente, a sua volta domanda: "Perché l'area di deposito intermedio è interna alla recinzione mentre l'area di stoccaggio temporaneo è esterna?"

Risponde allora alla dott.ssa Facchino **la progettista della "Acqua & Sole" S.r.l. ing. Federica Barone**: "No, l'area di deposito intermedio verrà destinata a prato, quella esterna alla recinzione definitiva del sito, quindi su quello assolutamente concordiamo! Io chiedevo invece: quella che viene definita "area di stoccaggio temporaneo", quindi quella posta all'interno della recinzione, vicino al vaglio: nel progetto era stato previsto di lasciarla comunque non impermeabilizzata, però non a prato; quindi tenerla comunque a servizio delle necessità gestionali del sito, questo in post-chiusura, quindi dopo la rimozione del vaglio e dei cumuli di stoccaggio. Ecco, non ho capito se questa cosa non va bene".

Riprende quindi la parola **il Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e, rivolgendosi al proponente, afferma: "Però la prescrizione è indirizzata da un lato alle aree esterne all'impianto, quindi l'area di stoccaggio e su quello credo non vi sia nulla da dire, nel senso che fatto il ripristino deve essere ripristinata anche quell'area. Voi state dicendo che, ultimato il ripristino ambientale, avreste ancora la necessità di utilizzare in qualche modo l'area interna utilizzata per il vaglio, quella che si chiama area deposito intermedio? E questo che state dicendo?"

Risponde al dott. Stevanin **la progettista della "Acqua & Sole" S.r.l. ing. Federica Barone**: "No, deposito temporaneo! Noi avevamo previsto di lasciarla a disposizione della costruzione, come spazio eventuale per esigenze che potessero sorgere durante la fase di gestione essendo all'interno della recinzione definitiva. Era solo un dubbio, per capire se questa cosa fosse accettata o meno".



Ribatte al proponente il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: "No ma scusate: io non ho ancora capito quale sia l'impiego di quest'area una volta fatto il ripristino ambientale e per quale ragione non si possa ripristinare. Purtroppo forse è un problema di audio della connessione però io non ho capito!".

Risponde quindi al dott. Stevanin la **progettista della "Acqua & Sole" S.r.l. ing. Federica Barone**: "Per fare un esempio: lasciarla non pavimentata, ma comunque a disposizione, non a prato, anche per un eventuale intervento di manutenzione o interventi di emergenza, una cosa del genere...*(lascia in sospensione la frase)*".

Conclude il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** risponde: "Se non vi sono rilievi, se non c'è qualcuno del Comitato Tecnico che abbia qualcosa da eccepire, ritengo che sia accettabile come richiesta".

Preso atto che non vi sono richieste di intervento da parte di alcuno, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** prosegue la lettura delle parti di interesse del Verbale della riunione dell'O.T.+C.T. Provinciale.

Ancora con riferimento alla pagina 23 del Verbale, il **dott. Graziano Stevanin** legge la seguente prescrizione: "*Nella nota di sintesi è indicato che il terreno vegetale derivante dallo scotico sarà stoccato in cumuli e inerbito con leguminose e graminacee. Prima del riutilizzo per la copertura superficiale della discarica esso verrà miscelato con compost. Dalla Tabella Abaco Cumuli presente nella TAV 10 sono indicate le altezze dei cumuli di terreno vegetale, che nella quinta e sesta fase di coltivazione raggiungeranno anche l'altezza di circa 10 m. Le previste altezze dei cumuli, mantenute tra l'altro per tempi piuttosto lunghi, non consentirebbero una corretta areazione del materiale e potrebbero determinare la formazione di processi anaerobici. I cumuli di terreno vegetale dovranno avere forma trapezoidale e un'altezza massima di 3 m per conservarne le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche. Inoltre, dovrà essere periodicamente trinciata la copertura vegetale al fine di limitare la disseminazione delle specie alloctone*".

A questo punto richiede di poter intervenire il proponente. La parola gli è data da parte del Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola la **progettista della "Acqua & Sole" S.r.l. ing. Federica Barone** domanda: "Scusate, su questo discorso dell'altezza dei cumuli magari vorrei che il nostro consulente specializzato agronomo potesse operare un'osservazione".

Avuta la parola dall'ing. Barone il **progettista della "Acqua & Sole" S.r.l. dott. Alberto Massa Saluzzo** afferma: "Mi sono confrontato su questa situazione con la collega ing. Barone e anche con dei professori di chimica agraria dell'Università Bicocca di Milano e obbiettivamente, 10 m sembrerebbe una misura che forse può indurre a comportamenti in anaerobiosi. Per cui - dal confronto basato su pareri non scritti ma su delle chiacchierate, su dei confronti su questo punto - sembrerebbe adeguata per salvaguardare la migliore fertilità del suolo, la misura di 5 m, che in questo modo consente la conservazione della sostanza organica nella maniera più elevata possibile. Quindi suggeriremmo di poter passare da 3 a 5 m".

Interviene allora il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e, rivolgendosi al proponente, eccepisce: "Però scusate: noi abbiamo proposto la prescrizione sulla base della nostra esperienza, tenendo conto della proposta contenuta nel progetto. Ora non possiamo qui su due piedi decidere - senza un minimo di valutazione tecnica!

- una prescrizione con riferimenti diversi; abbiate pazienza! Io direi che questa situazione è una situazione dettata dall'esperienza nostra, lo dico onestamente, in materia di cave; nel senso che la terra vegetale viene gestita in questo modo, per cui noi ci siamo tarati su quel parametro lì. Se Voi ci motivate con degli studi o delle disposizioni che forniscano un supporto tecnico, la possibilità di usare altri parametri lo rivaluteremo. Però, ripeto, non possiamo in questa fase, senza nessuna motivazione di tipo tecnico, senza nessuno studio, modificare una prescrizione".

Preso atto che non vi sono ulteriori controdeduzioni, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** prosegue la lettura delle parti di interesse del Verbale della riunione dell'O.T.+C.T. Provinciale.

Ancora con riferimento alla pagina 23 del Verbale, il **dott. Graziano Stevanin** legge le seguenti prescrizioni:

- *"Dovrà essere garantita la separazione dei singoli cumuli trapezoidali di topsoil ed evitato il contatto e il rimescolamento con le altre tipologie di materiale".*
- *"In relazione alle altezze che potranno raggiungere tutti i tipi di cumuli di terreno in deposito ne dovrà essere garantita la stabilità scongiurando il rischio di seppellimento di persone e/o mezzi dovuto a cedimenti franosi del materiale".*
- *"Il proponente non ha rappresentato il percorso dei mezzi nella TAV. 3 come richiesto dall'O.T.+C.T. (punto iv). I percorsi sono invece indicati nella Tav. 10, nella quale però non è indicato se è presente un cancello tra l'impianto e l'area di deposito intermedio. Si propone pertanto la seguente prescrizione: Il proponente dovrà aggiornare la TAV. 3 indicando il percorso dei mezzi e riportando la posizione dell'accesso".*

Quindi, con riferimento ora alla pagina 40 del Verbale, il **dott. Graziano Stevanin** legge le seguenti prescrizioni:

- *"Piano di Sorveglianza e Controllo: con riferimento ai monitoraggi esterni, posto che i punti di campionamento preposti al monitoraggio della qualità dell'aria devono essere ubicati all'esterno della recinzione, si prescrive di spostare anche il punto CA ubicato a Nord-Ovest della discarica all'esterno. A.R.P.A. si riserva comunque di rivalutare l'ubicazione dei punti di campionamento a valle dei primi monitoraggi"*
- *"Piano di Sorveglianza e Controllo: dovrà essere comunicato con congruo anticipo ad A.R.P.A. Piemonte (Dipartimento Piemonte Nord Est sede di Biella e Centro Regionale Amianto) l'inizio dei monitoraggi ambientali ante operam previsti"*
- *"Piano di Sorveglianza e Controllo: il campionamento dell'aria (cfr. tabella 6 pag 13 – REL. 5 Rev. 04 – febbraio 2021, Piano di sorveglianza e controllo) sarà eseguito in 4 punti, di cui due punti saranno collocati a monte e a valle della discarica lungo la direzione del vento statisticamente prevalente e gli altri 2 dovranno essere posizionati lungo la direzione del vento registrato nelle ore antecedenti al campionamento. Se la direzione del vento registrata al momento del campionamento dovesse coincidere con quella statisticamente prevalente, dovranno essere previsti 4 punti posti su due assi ortogonali tra loro"*
- *"Piano di Sorveglianza e Controllo: gli esiti dei campionamenti di fibre di amianto e di PM10 dovranno essere notificati con cadenza semestrale al Dipartimento A.R.P.A. e al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. di Biella"*
- *"Piano di Sorveglianza e Controllo: tenuto conto dell'intenzione di riferirsi al valore di fondo di qualità dell'aria rilevato prima dell'avvio dell'attività, l'O.T.+C.T. precisa che lo stesso dovrà essere considerato come valore di preallarme, il cui superamento dovrà comportare la verifica della corretta gestione della discarica. Il valore di 1,00 ff/l determinato in microscopia elettronica a scansione (SEM) dovrà comportare oltre all'adozione delle procedura prevista a pag. 17 del*

*"Piano di Sorveglianza e Controllo" (REL. 5 Rev. 04 – febbraio 2021) anche la momentanea interruzione dei conferimenti".*

Quindi, con riferimento alla pagina 41 del Verbale, il **dott. Graziano Stevanin** legge la seguente prescrizione: *"Piano di Sorveglianza e Controllo: l'esecuzione dei suddetti monitoraggi esterni non sostituisce l'obbligo derivante dal Titolo IX Capo III D. Lgs. 81/2008 in merito alla valutazione dell'esposizione dei lavoratori all'amianto".*

Quindi, con riferimento alla pagina 42 del Verbale, il **dott. Graziano Stevanin** legge la seguente prescrizione: *"Relativamente al parametro "amianto" determinato con metodica A.R.P.A. U.RP.M842, il raffronto tra la media dei valori determinati nei piezometri di valle e quella determinata nei piezometri di monte non deve evidenziare un incremento significativo"*

A questo punto richiede di poter intervenire il proponente. La parola gli è data da parte del Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola la **progettista della "Acqua & Sole" S.r.l. ing. Federica Barone** domanda: *"Sarebbe per caso possibile, in qualche modo, adesso o magari prevedendo interlocuzioni successive, indicare quell'incremento significativo con un criterio certo e condiviso?"*.

Riscontra al proponente il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: *"Le debbo dire ingegnere che noi, in realtà, non siamo in condizione, in questa sede, credo, di dare un riscontro a questa Sua richiesta, perché si tratta di una prescrizione formulata dal Polo Amianto del Dipartimento A.R.P.A., cui andrebbe inoltrata. Potrà, al più essere un approfondimento da farsi con questi, anche in una fase successiva"*.

Interviene allora il **consulente legale della "Acqua & Sole" S.r.l., avv. Pietro Ferraris** e domanda: *"Possiamo dare atto quindi che ai fini dell'attuazione ci sarà un'interlocuzione con il Polo Amianto dell'A.R.P.A.?"*

Risponde al proponente il **funz.rio tecnico della Struttura di Produzione Dip. A.R.P.A. Piemonte Nord Est Sede di Biella dott.ssa Gabriella Porta**: *"Sì, assolutamente sì!"*.

Preso atto che non vi sono ulteriori controdeduzioni, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** prosegue la lettura delle parti di interesse del Verbale della riunione dell'O.T.+C.T. Provinciale.

Ancora con riferimento alla pagina 42 del Verbale, il **dott. Graziano Stevanin** legge le seguenti prescrizioni:

- *"Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera il proponente dovrà utilizzare il valore di 2 ff/l determinato mediante la microscopia elettronica SEM, come soglia il cui superamento comporta la verifica e la manutenzione del sistema di filtrazione al camino del punto di emissione E1"*.
- *"Per quanto attiene alla gestione operativa e post operativa, il monitoraggio da effettuare in conseguenza del "Piano di Sorveglianza e Controllo", sia per quanto riguarda il campionamento sia per quanto riguarda l'analisi, dovrà essere effettuato da un soggetto certificato, che dovrà concordare con gli Enti pubblici modalità, metodiche e tempistica dei controlli e delle misure"*.
- *"Il proponente dovrà rendere disponibile su piattaforma digitale dedicata le informazioni derivanti dalle attività di sorveglianza ambientale previste nel Piano di Sorveglianza e Controllo sia nel corso della gestione operativa che in quella post-operativa"*.



- "Per quanto riguarda la gestione degli incidenti relativi ai materiali conferiti, sia all'arrivo sia durante la movimentazione in discarica, il proponente deve prevedere un registro degli accadimenti che riporti la descrizione dell'incidente e delle operazioni effettuate. (La segnalazione sui documenti di consegna è necessaria ma non è sufficiente, la scrittura su un registro consentirà una migliore verifica da parte degli organismi di controllo)".

- "Per quanto riguarda la misura della concentrazione di fibre aerodisperse nell'ambiente esterno alla discarica, il proponente deve definire in modo particolareggiato il protocollo di campionamento e di misura della concentrazione di fibre. Il protocollo dovrà essere valutato dall'A.R.P.A. I campioni (membrane filtro) dovranno essere archiviati per consentire controlli e verifiche qualora fossero necessari. Il soggetto che effettuerà il campionamento dovrà essere autonomo nella scelta delle date in cui effettuare i campioni, che dovranno essere scelte in modo casuale senza accordi con il gestore della discarica. Si ritiene adeguata una frequenza media di 1 ciclo di campionamento al mese, corrispondente a 12 campionamenti per anno, come proposto dal proponente. Su richiesta dell'organismo di controllo potranno peraltro essere svolte misurazioni aggiuntive qualora si verificassero incidenti o nel corso di sopralluoghi fossero riscontrate irregolarità. I risultati dei campionamenti saranno trascritti su un registro, che riporterà anche le condizioni atmosferiche e i dati relativi al campionamento (operatore, data, punto di prelievo, strumento, volume di aria, ora di inizio e di fine, eventuali osservazioni), oltre che al risultato del conteggio di fibre (numero fibre, numero di campi esaminati, ingrandimento, strumento utilizzato, operatore, data). Gli originali dei rapporti di misura saranno mantenuti in archivio".

Con riferimento ora alla pagina 43 del Verbale, il **dott. Graziano Stevanin** legge le seguenti prescrizioni:

- "Il monitoraggio e i report periodici sullo stato ambientale devono essere eseguiti da una società specializzata espressamente incaricata e indipendente dal proponente, che dovrà anche eseguire il campione di "bianco di riferimento".

- "Dovrà essere comunicato con congruo anticipo ad ARPA Piemonte Dipartimento Piemonte Nord Est e Centro Regionale Amianto l'inizio dei monitoraggi ante operam previsti".

- "La messa a dimora degli esemplari a mascheramento sia attuata prima dell'inizio della coltivazione della discarica".

Con riferimento ora alla pagina 44 del Verbale, il **dott. Graziano Stevanin** legge la seguente prescrizione: "Particolare attenzione dovrà essere tenuta per eradicare dall'area l'Ambrosia artemisiifolia, all'origine di manifestazioni cliniche quali riniti persistenti e gravi crisi asmatiche nei soggetti sensibilizzati, correlate alla propagazione dei suoi pollini".

Con riferimento poi alla pagina 47 del Verbale, il **dott. Graziano Stevanin** legge la seguente prescrizione: "Le acque di prima pioggia accumulate, a seguito della prima fase di dissabbiatura, dovranno essere avviate gradualmente al trattamento nell'intervallo di tempo compreso tra le 48 e le 60 ore successive al termine dell'ultimo evento di pioggia (par. 2.1.5 Allegato A RR 1/R 2006 e ss.mm.ii.)".

Con riferimento poi alla pagina 50 del Verbale, il **dott. Graziano Stevanin** legge le seguenti prescrizioni:

- "Dovranno essere rispettati i criteri tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari previsti dall'Allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977. Il dimensionamento della fossa Imhoff e dell'impianto di fitodepurazione dovrà essere rapportato al numero di utilizzatori previsti nell'insediamento".

- "La scelta delle essenze da impiegare per l'impianto di fitodepurazione andrà fatta tenendo conto delle condizioni climatiche, in modo da favorirne un buon sviluppo nel tempo e una maggiore resistenza alle avversità. L'O.T.+C.T. suggerisce di utilizzare essenze già ben sviluppate in modo da favorire la rapida entrata a regime dell'impianto".

- "Per quanto riguarda il sistema di fitodepurazione, dovrà essere tenuta sotto controllo la presenza di infestanti e dovrà essere garantita la necessaria manutenzione del verde con la sostituzione delle fallanze".

Con riferimento ora alla pagina 51 del Verbale, il **dott. Graziano Stevanin** legge le seguenti prescrizioni:

- "Il pozzetto di campionamento St1 deve essere localizzato a valle dell'ultimo trattamento previsto per l'impianto (filtrazione a carboni attivi) ed in sede di progettazione esecutiva devono essere forniti gli elaborati grafici corretti in tale senso (Tav. 9 e 11)".

- "In fase di progettazione esecutiva deve essere confermato che la bagnatura piste e la vagliatura avvengono tramite attingimento al serbatoio di stoccaggio acqua in maniera puntuale e senza dare origine ad ulteriori scarichi".

- "In fase di progettazione esecutiva deve essere confermato e correttamente rappresentato nel corrispondente elaborato grafico (Tav. 9) che lo scarico derivante dal lavaggio ruote viene avviato a trattamento unitamente al percolato ed alla prima pioggia come indicato nel Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione".

- "Dovranno essere previsti idonei controlli della funzionalità dei carboni attivi, provvedendo alla loro periodica sostituzione, allo scopo di garantirne l'efficienza".

- "Lo scarico nel Rio Sisiolo dovrà rispettare i limiti previsti per lo scarico in acque superficiali dalla Tabella 3 Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dovrà essere esente a valle del trattamento (pozzetto St1), da fibre di amianto, determinate con metodica A.R.P.A. U.RP.M842, prevedendo la filtrazione di almeno 1 ml/mm<sup>2</sup> (corrispondente al volume di circa un litro per sistemi di filtrazione con membrane da 47 mm di diametro)".

- "Lo scarico derivante dal ruscellamento/drenaggio delle acque meteoriche ricadenti sulle porzioni di discarica non interessate dall'abbancamento dovrà essere esente da fibre di amianto, determinate con metodica A.R.P.A. U.RP.M842, prevedendo la filtrazione di almeno 1 ml/mm<sup>2</sup> (corrispondente al volume di circa un litro per sistemi di filtrazione con membrane da 47 mm di diametro)".

Con riferimento ora alla pagina 53 del Verbale, il **dott. Graziano Stevanin** legge le seguenti prescrizioni:

- "Misure per il contenimento delle polveri in aree di cantiere: dovrà essere assicurata in ogni condizione climatica e fin dalle prime fasi di costruzione, una riserva idrica adeguata per la bagnatura al fine di contenere gli impatti generati dalle polveri derivanti dal transito dei mezzi e dalla movimentazione di terra da scavo".

- "Misure per il contenimento delle polveri in aree di cantiere: dovranno essere effettuate la costante e periodica bagnatura e la pulizia delle strade utilizzate, pavimentate e non".

- "Misure per il contenimento delle polveri in aree di cantiere: dovrà essere assicurata la pulitura delle ruote dei veicoli in uscita dalle aree di cantiere prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria".

- "Misure per il contenimento delle polveri in aree di cantiere: dovrà essere attuata idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate (tipicamente 20 km/h)".

- "Misure per il contenimento delle polveri in aree di cantiere: dovranno essere bagnati periodicamente o coperti con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di cantiere".

- "Misure per il contenimento delle polveri in aree di cantiere: dovrà essere valutato il possibile rischio biologico da batteri di legionella nell'acqua utilizzata ai fini della bagnatura delle strade di cantiere non asfaltate e dei cumuli in deposito e nelle operazioni di vagliatura, con attenzione al periodo estivo in cui l'acqua può raggiungere temperature superiori a 25°C. Dovranno, se necessario essere previste le eventuali azioni di disinfezione".

- "Misure per il contenimento delle polveri in aree di cantiere: dovrà essere evitata la movimentazione di materiali polverulenti durante le giornate con vento intenso (velocità > 5 m/s)".

- "Misure per il contenimento delle polveri in aree di cantiere: I veicoli a servizio dei cantieri devono essere omologati con emissioni rispettose delle seguenti normative europee (o più recenti) ed essere sottoposti a manutenzione ordinaria regolare e straordinaria in caso di necessità

a. veicoli commerciali leggeri (massa inferiore a 3,5 t, classificati N1 secondo il Codice della Strada): Direttiva 1998/69/EC, Stage 2000 (Euro 3);

b. veicoli commerciali pesanti (massa superiore a 3,5 t, classificati N2 e N3 secondo il Codice della Strada): Direttiva 1999/96/EC, Stage I (Euro III);

c. macchinari mobili equipaggiati con motore diesel (non-road mobile sources and machinery, NRMM: elevatori, gru, escavatori, bulldozer, trattori, ecc.): Direttiva 1997/68/EC, Stage I".

Con riferimento ora alla pagina 55 del Verbale, il **dott. Graziano Stevanin** legge le seguenti prescrizioni:

- "Dovranno essere effettuate periodiche campagne di monitoraggio acustico volte a verificare la conformità ai limiti di legge durante le varie fasi di vita e gestione della discarica. Le campagne dovranno essere condotte secondo il programma e le modalità indicate nella valutazione previsionale di impatto acustico (AMB. 1 All. 2 paragrafo 8), fatte salve eventuali modifiche in corso d'opera (a cura dello stesso richiedente o su indicazione degli enti di controllo) qualora se ne riscontrasse la necessità. I risultati delle campagne di monitoraggio dovranno essere trasmessi anche al Dipartimento A.R.P.A. territorialmente competente".

- "Poiché nel progetto sono previste misure di mitigazione ed in particolare una barriera a schermatura del vaglio, dovrà esserne verificata la fattibilità tecnica e la compatibilità con altre norme (es. urbanistiche, igienico-sanitarie, ambientali ecc.). Nel caso non sia possibile tale tipologia di intervento occorrerà darne tempestiva comunicazione all'autorità competente, individuando nel contempo soluzioni alternative".

- "Fermo restando quanto esposto al punto precedente, non appena disponibili, dovranno essere forniti alla Provincia di Biella e all'A.R.P.A. i parametri dimensionali effettivi e completi della barriera posta a schermatura del vaglio".

Con riferimento ora alla pagina 56 del Verbale, il **dott. Graziano Stevanin** legge le seguenti prescrizioni:

- "Essendo un'edificazione in fascia di rispetto, la regimazione delle acque superficiali della proprietà dovrà avvenire in modo da non creare interferenza con le reti di scolo delle acque superficiali della strada provinciale, qualora presenti. Le acque superficiali dell'accesso e di tutta la proprietà privata dovranno essere raccolte e smaltite per mezzo di idonee opere, senza riversarle sulla Strada Provinciale stessa ed il proponente dovrà comunque garantire il normale deflusso delle acque stradali superficiali nel tratto prospiciente l'accesso alla proprietà, senza recare danno a terzi e preservando la continuità delle opere di scolo della strada provinciale".

- "Durante la fase di esecuzione degli interventi, così come le diverse fasi di installazione del cantiere e la fase di ultimazione e mantenimento delle opere, dovranno essere rispettate le norme del Codice della Strada D. Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, nonché ai Regolamenti Provinciali attualmente vigenti. Nello specifico durante l'esecuzione dei lavori si raccomanda il rispetto delle norme riguardanti la tutela e la sicurezza dei lavoratori D. Lgs. 81 del 09.04.2008, per quanto riguarda la regolamentazione del traffico l'art. 30 del D.P.R.



495/92 ed il disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto 10.07.2002 e del Decreto Interministeriale del 04.03.2013 – Criteri per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalamento delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. Si precisa che tutte le lavorazioni dovranno essere articolate in modo tale da garantire il normale esercizio della S.P. n. 322 "Salussola-Brianco", senza prevederne di conseguenza fasi intermedie di chiusura parziale o totale della strada, non autorizzate".

- "Il piano dell'accesso dovrà essere tenuto orizzontale per un tratto non inferiore a ml. 5,00, dopodiché potrà avere inizio un tratto in pendenza verso la proprietà privata. Dovranno essere ripristinate le scarpate, le banchine, i fossi, le cunette e tutte le pertinenze stradali comunque manomesse e, nell'ipotesi in cui si verificassero cedimenti delle banchine ed al piano viabile bitumato dipendenti dalle opere autorizzate, il richiedente dovrà provvedere tempestivamente, a sue cure e spese, alla pronta riparazione ed all'immediato ripristino, assumendosi inoltre ogni responsabilità civile e penale in dipendenza dei danni".

- "Il rilascio della successiva concessione finalizzata alla realizzazione delle opere sopra descritte è subordinata al versamento, da parte del richiedente, dell'importo di € 70,00 da effettuarsi unicamente attraverso il servizio Pago PA accessibile al seguente link: <https://servizi.provincia.biella.it/portal/autenticazione/>".

Con riferimento sempre alla pagina 56 del Verbale, il **dott. Graziano Stevanin** legge le seguenti precisazioni: "Vista la Legge di Bilancio n. 160 del 27.12.2019 art. 1 comma 816 e ss, con Delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 29/01/2021 la Provincia di Biella ha approvato il Regolamento per il Canone unico Patrimoniale di concessione, con contestuale abrogazione del "Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per l'installazione di impianti pubblicitari e per l'impianto ed esercizio di distributori di carburante e per l'applicazione dei relativi canoni (C.O.S.A.P.) e corrispettivi". Ne consegue che i provvedimenti amministrativi evasi a far data dal 01.01.2021 saranno da esso disciplinati.

L'O.T.+C.T. ritiene che con l'elaborato REL.24 (Rev 00 – febbraio 2021) Relazione tecnico-illustrativa per la verifica delle condizioni di sicurezza stradale dell'accesso al sito, sia ottemperato quanto richiesto in merito alla verifica ed al rispetto della distanza di visuale libera prescritta per gli accessi stradali su strade pubbliche di categoria F quale la SP 322 "Salussola-Brianco", oltretutto la verifica delle fasce di ingombro dei veicoli.

Con riferimento alla pagina 56 del Verbale, il **dott. Graziano Stevanin** legge la seguente prescrizione: "Con provvedimento amministrativo di concessione Fasc. 4/A/2020 prot. 13168 del 28.07.2020, intestato all'Amministratore unico de LA MANZOLA SRL SOCIETA' AGRICOLA, la Provincia di Biella ha provveduto alla regolarizzazione degli accessi carrai esistenti e insistenti sui terreni di proprietà dell'azienda stessa, siti in Comune di Salussola e distinti al NCT Fg. 46 mapp. 70 e mapp. 82, coincidenti con quelli riguardanti il progetto in esame, la cui destinazione secondo le categorie relative alle attività esercitate risulta essere un'attività agricola. Nel precisare che si rende necessario chiarire il rapporto di correlazione tra LA MANZOLA SRL SOCIETA' AGRICOLA e la "Acqua e Sole" SRL, occorrerà tuttavia che il Richiedente depositi specifica istanza atta ad aggiornare il provvedimento amministrativo sopra indicato, con elaborati grafici rappresentanti le opere di viabilità in progetto oltretutto qualificare l'attività con la presentazione di dichiarazione attestante la categoria di appartenenza relativa all'attività esercitata nel sito in oggetto, al fine di determinare il nuovo regime tributario in ottemperanza al Regolamento per il Canone unico Patrimoniale di concessione di cui alla DCP n.2 del 29.01.2021".

Con riferimento ora alla pagina 59 del Verbale, il **dott. Graziano Stevanin** legge le seguenti prescrizioni:

- "Il proponente dovrà programmare gli arrivi dei mezzi conferitori in modo da evitare ingorghi tali da congestionare la carreggiata ed evitare l'abbancamento dei rifiuti al sopraggiungere dell'oscurità soprattutto nel periodo invernale".

- "In caso di approvazione del progetto, il proponente provveda alla valutazione dei rischi interferenti a norma dell'art. 26 comma 3 D. Lgs 81/08, derivanti dall'accesso all'impianto di personale esterno".

- "Posto che il proponente prevede di utilizzare un vaglio mobile per la lavorazione del materiale misto ghiaioso, tale impianto dovrà essere fornito di sistema di abbattimento polveri e ne dovrà essere valutato l'approvvigionamento idrico durante le fasi operative".

- "Durante le operazioni di movimentazione terra e vagliatura, il proponente dovrà valutare l'esposizione dei lavoratori a polveri totali e respirabili. Il proponente dovrà inoltre valutare l'esposizione a polveri totali e respirabili dell'addetto all'impianto di cementificazione dei retentati".

- "Le macchine operatrici di movimentazione terra dovranno essere dotate di cabina condizionata con filtrazione dell'aria".

Con riferimento ora alla pagina 61 del Verbale, il **dott. Graziano Stevanin** legge le seguenti prescrizioni:

- "La viabilità di accesso e interna dovrà essere chiaramente segnalata, così come dovranno essere indicati e protetti i percorsi pedonali. Inoltre tutti gli operatori che accedono all'interno dell'area di movimentazione e abbancamento dovranno indossare indumenti ad alta visibilità".

- "La tutela della salute dei lavoratori dovrà essere garantita con le modalità previste dalle norme contenute nel D. Lgs. 81/08, Capo III – "Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto". Ai fini di un'efficace applicazione dei contenuti della norma dovranno essere nominati i soggetti responsabili del corretto adempimento agli obblighi di legge, delle procedure di gestione, di sicurezza e di emergenza; in caso di assenza dei soggetti responsabili dovrà essere indicato il sostituto. Dovranno poi essere formalizzati i contenuti della informazione e formazione prevista per i lavoratori ai fini del corretto svolgimento delle attività di gestione ordinaria e quelle previste in caso di eventi accidentali".

- "I monitoraggi che il proponente dichiara che effettuerà ai fini della valutazione dell'esposizione a fibre di amianto dei lavoratori dovranno essere realizzati in modo da ridurre al minimo l'interferenza delle polveri derivanti dalla movimentazione terra sull'identificazione e il conteggio delle fibre, ovvero dovrà essere considerato il possibile sovraccarico dei filtri durante il tempo di campionamento".

- "Il monitoraggio delle fibre di amianto dovrà essere conforme ai requisiti richiesti dal DM 6-9-94; la determinazione delle fibre di amianto dovrà far riferimento all'Allegato 5 del D.M. 14.05.1996 "Requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati che intendono effettuare attività analitiche sull'amianto" e il laboratorio dovrà essere preso dalla "LISTA laboratori qualificati ad effettuare analisi sull'amianto" presente sul portale del Ministero della salute al seguente link: [http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2\\_6.jsp?id=1790&area=Sicurezza%20chimica&menu=amianto](http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1790&area=Sicurezza%20chimica&menu=amianto)".

- "I lavoratori dovranno avere a disposizione locali spogliatoio, servizi e docce fornite di acqua calda, locale riscaldato per il consumo del pasto e accesso all'acqua potabile".

Con riferimento ora alla pagina 68 del Verbale, il **dott. Graziano Stevanin** legge le seguenti prescrizioni:

- "Per quanto attiene la barriera di fondo, pur dando atto che la geomembrana in HDPE risulta abbinata ad uno spessore argilla di 2,5 m e quindi ampiamente cautelativo rispetto alle indicazioni del D. Lgs 121/2020, il proponente deve comunque adeguare lo spessore della suddetta

geomembrana in HDPE alle indicazioni del D.Lgs 121/2020, allegato 1, punto 2.4.2), che richiede uno spessore maggiore di 2,5 mm".

- "Tenuto conto delle caratteristiche meccaniche del materiale conferito in discarica, l'O.T.+C.T. ritiene condivisibile la proposta formulata dal proponente di effettuare la copertura definitiva per step successivi, come da crono programma presente nella REL 1, poiché maggiormente cautelativa rispetto alla nuova previsione del D.Lgs 121/2020, all'allegato 1, punto 2.4, ove è indicato che il sistema di copertura finale deve essere realizzato dopo due anni dall'ultimo conferimento, a seguito della valutazione di eventuali cedimenti secondari del corpo discarica. Il proponente dovrà in ogni caso operare eventuali riprofilature che si rendessero necessarie per mantenere la morfologia di progetto".

Ha quindi, dopo tale ultima lettura, termine l'elencazione delle prescrizioni formulate dalla Provincia di Biella, attraverso il proprio O.T.+C.T.

**Il Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** ribadisce che la Provincia fa proprio il parere dell'O.T.+C.T., il quale ha ritenuto assentibile il rilascio della compatibilità ambientale del progetto e delle autorizzazioni od altri atti di analoga natura correlati, nel rispetto delle prescrizioni che ha appena approvato la Conferenza.

Dopo questa espressione del parere della Provincia, richiede di poter interloquire l'istruttore tecnico direttivo dell'Area Tecnica Provinciale, dott. Marco Baietto. La parola gli è data da parte del Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola **l'istruttore tecnico direttivo dell'Area Tecnica Provinciale, dott. Marco Baietto** afferma: "Relativamente al recupero dell'area adibita a deposito intermedio posta all'interno della recinzione non ho capito bene quando questo recupero ambientale potrebbe essere effettuato se non alla fine della gestione ordinaria della discarica e a cosa dovrebbe servire nella fase di post-gestione. Perché non mi pare che nella documentazione presentata ci sia qualche riferimento a questa cosa. Va rilevato che si tratta di un'area di un ettaro di dimensioni, non è propriamente una piccola area...*(lascia in sospensione la frase)*".

Risponde allora al dott. Baietto **la progettista della "Acqua & Sole" S.r.l. ing. Federica Barone**: "Rispetto al momento in cui potrebbe essere... *(n.d.v.: segue parola non chiaramente intelligibile)* la nostra idea, però non è un problema "bloccante"; sarebbe comunque alla fine del termine di post-gestione! In realtà, anche durante la post-chiusura devono essere effettuate per i trent'anni, tutta una serie di attività manutentive e di controllo e contemporaneamente anche necessitare di mezzi particolari comunque ad oggi non prevedibili. Quindi l'idea di lasciarla al servizio della post-gestione era quella. Comunque, nel caso fosse preferito restituirla a prato al termine della gestione operativa non c'è problema insomma, questa era un po' la *ratio* che avevamo seguito nella proposta".

Ribatte all'ing. Barone **l'istruttore tecnico direttivo dell'Area Tecnica, dott. Marco Baietto**: "Sì, però continuo a chiedermi: è un'area di un ettaro...*(lascia in sospensione la frase)*. Se non ho capito male potrebbe servire per il parcheggio dei mezzi, non per il deposito di materiale?"

Risponde al dott. Baietto **la progettista della "Acqua & Sole" S.r.l. ing. Federica Barone**: "Per la eventuale movimentazione di macchine particolari che si dovessero rendere necessarie nella fase della gestione post-operativa. Stiamo parlando dell'area all'interno della recinzione".



Interviene, *ad adiuvandum*, il **consulente legale della "Acqua & Sole" S.r.l., avv. Pietro Ferraris** ed afferma: "Accettiamo la prescrizione com'è attualmente e poi faremo una richiesta di variante più precisa al momento in cui ci dovesse servire, perché poi queste esigenze maturano nella fase di gestione o in prossimità della post-gestione, quindi stiamo parlando in termini lunghi...*(lascia in sospensione la frase)*. Quindi accettare oggi come oggi questa prescrizione come l'avete formulata ancorché non modificata come abbiamo chiesto con stralcio dell'area di stoccaggio temporaneo interna, a noi va lo stesso bene. Come vi credete più confidenti".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto del dibattito che ha preceduto, la parola è ripresa dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** che dà successivamente la parola ai rappresentanti dell'A.S.L. BI perché possano esplicitare il parere di competenza.

Avuta la parola il **Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BI, dr. Damiano Mones** afferma: "Come aveva già specificato il Dirigente della Provincia, noi abbiamo partecipato in maniera attiva a tutte le riunioni dell'O.T.+C.T.: ne consegue che il nostro parere è favorevole con tutte le prescrizioni che colà vi abbiamo formulato e che sono state lette, fra le altre, dal predetto durante la seduta odierna".

Interviene, a questo punto, il **Sindaco del Comune di Salussola sig.ra Manuela Chioda** e rivolgendosi al rappresentante A.S.L. BI, domanda: "Quindi l'A.S.L. BI ribadisce il fatto che, mantenendo i parametri sotto i valori di soglia, stabiliti dall'O.M.S. il rischio di compromettere la salute dei lavoratori, dei cittadini, è molto basso? Ho capito giusto?"

Risponde al Sindaco di Salussola il **Direttore del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. BI dr. Damiano Mones**: "Innanzitutto, questo tipo di discarica, con le nostre prescrizioni, tutela la salute per prima cosa dei lavoratori, che sono quelli più esposti, su cui noi tra l'altro abbiamo sottolineato alcune prescrizioni che erano già previste dal Decreto Legislativo n. 81/08. Poi va tenuto presente che parliamo di una discarica di un amianto "controllato", quindi già trattato e quindi neutralizzato con maniere idonee. Non si tratta di amianto "libero"! Noi non dobbiamo pensare che sia Eternit sfuso, è Eternit trattato! Quindi i lavoratori, che – ripeto - sono i più esposti, sono i più prossimi alla manipolazione di questo Eternit, che per altro non dovrebbe assolutamente rilasciare fibre. I controlli che noi comunque abbiamo voluto, sia sull'aria che sull'acqua, sono proprio a tutela di *questa cosa*, di modo che ai primi possibili segnali di anomalie si possa intervenire immediatamente. Io penso che, ripeto, le persone più esposte siano i lavoratori. La popolazione, secondo me, è molto tutelata, proprio perché la discarica non prevede contatti con essa. Pensiamo solo che l'Eternit di una tettoia degradata in giro per i nostri paesi è molto più pericoloso dell'Eternit raccolto in una discarica di questo tipo. Le prescrizioni che abbiamo voluto e richiesto e sottolineato nelle riunioni dell'O.T.+C.T. e che sono poi state accolte nei Verbali di riunione dell'organismo medesimo, secondo noi sono tutelanti. Oltre tutto ci sarà una vigilanza, da parte nostra e dell'A.R.P.A. Quindi è vero che ci saranno i controlli fatti dall'Ente ma ci saranno anche i nostri controlli e Le posso garantire che, nel farli, noi siamo rigorosi e puntuali".

Richiede allora al Direttore del S.I.S.P. A.S.L. BI il **Sindaco del Comune di Salussola sig.ra Manuela Chioda**: "Quindi il materiale conferito in discarica arriverà già inertizzato, sigillato e verrà posto in "sicurezza", tutelando la salute dei lavoratori e di chi ci gira intorno, diciamo così, alla discarica?".

Risponde al Sindaco di Salussola il **Direttore del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. BI dr. Damiano Mones**: "Ma certamente, nella maniera più assoluta! Non vorrei che la popolazione

pensasse che arriverà in discarica l'Eternit sfuso! Ma quando mai? Non è ammissibile! L'Eternit che vi arriverà sarà già stato trattato e avvolto in balle; non ci devono essere contatti! Poi tutte le prescrizioni che noi diamo sono ULTERIORI prescrizioni, diciamo delle prescrizioni aggiuntive, per tutela, perché, non so, nella lavorazione qualche balla può subire dei danni ma lì non potrà accedervi amianto "sciolto", scordiamocelo proprio! Penso che la stessa "Acqua & Sole" S.r.l. possa confermarlo essa stessa, perchè noi non autorizzeremmo una cosa diversa: l'amianto arriverà già inertizzato, assolutamente!".

Interviene allora la **progettista della "Acqua & Sole" S.r.l. ing. Federica Barone** e conferma: "Sì, è ovvio che sia così, ma è dall'inizio scritto nel progetto oltre al fatto che è la normativa a prevederlo per questa tipologia di impianto".

Interviene, a questo punto, il **Sindaco del Comune di Dorzano, geom. Sergio Gusulfinò** per domandare: "Io chiedo a Voi quale possa essere la protezione dei lavoratori che lavorano al di fuori della cava, diciamo? Chi li protegge quelli che sono al di là, quelli che coltivano il riso, quelli che coltivano i campi? In che modo saranno tutelati? Sono avvisati? Dovranno prendere delle precauzioni? Come lavoreranno i lavoratori che lavorano all'interno della cava? Avranno una mascherina? Avranno delle tute? Saranno protetti da qualcosa i lavoratori che lavoreranno dentro la cava?".

Risponde al Sindaco di Dorzano il **Direttore del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. BI dr. Damiano Mones**: "Allora, c'è un Piano...*(non prosegue il pensiero)*. L'azienda poi potrà intervenire sul punto, se crede...*(lascia in sospensione la frase)*. Ci sono - dicevo - dei Piani: il Decreto Legislativo n. 81/08 prevede che le aziende che lavorano l'amianto debbano fare un'analisi del rischio e, in base al rischio che ne risulta, assumere delle precauzioni. La mascherina che voi vedete, le tute bianche, indossate dalla gente che lavora l'amianto è l'utilizzo per i lavoratori che sono esposti in maniera diretta. Quando io ad esempio lavoro su un tetto di Eternit e devo movimentarlo, lì sì che c'è un rilascio di fibre di amianto...*(non può terminare il pensiero a causa dell'intervento, sulle sue parole, del Sindaco di Dorzano)*".

Interviene, sulle parole del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. BI, il **Sindaco del Comune di Dorzano, geom. Sergio Gusulfinò** ed esclama: "Ho capito questo! Ma io ho fatto una domanda! La domanda mia era ambigua, perchè dico: a 5 m di distanza, quindi al di là del recinto, lavora della gente comune. Quindi se all'interno, a 5 o 10 m di distanza, usano delle protezioni, quelli fuori possono lavorare tranquillamente? Ecco la mia domanda! Oppure create poi una fascia di rispetto? E poi ne ho un'altra di domanda: chi *ha fatto* una garanzia sulla resistenza delle pareti scoscese che poi saranno ricoperte nel futuro? Nessuno l'ha garantito! E perchè nessuno garantisce queste cose? L'"Acqua & Sole" S.r.l. cosa dice in proposito? Non dice niente! Si limita a fare la montagna di 18 m, poi la ricopre con un telo di nylon, volgarmente detto, poi ricopre con del terreno e il terreno sta lì incollato e fermo. Quindi tra 20 anni - quando io non ci sarò più ma cittadini a Salussola e in tutta la zona ce ne saranno sempre - cosa sarà quella collina lì? Starà ferma o non starà ferma? Chi lo garantisce? Una risposta continuo a non averla ma quella tecnica la voglio, grazie!".

Chiamata in causa, risponde al Sindaco di Dorzano la **progettista della "Acqua & Sole" S.r.l. ing. Federica Barone**: "Io ribadisco che nel progetto tutte le risposte tecniche che si chiedono sono state da noi fornite: c'è una verifica dei cedimenti del fondo dell'intera discarica fatta anche a seguito del nuovo decreto che aggiorna il D.Lgs. 36/2003! C'è la verifica di stabilità delle sponde, fatta sin dall'inizio, perchè la norma lo richiede: c'è ed è stata firmata da un professionista, non solo abilitato, ma anche super esperto di questi impianti a livello nazionale! E' stata anche effettuata anche una

prova – per, come dire, ulteriore rigore - di campo sperimentale dall'azienda in modo assolutamente volontario, per confermare i dati di base assunti dopo le verifiche e, oltre a ciò, nell'ultima versione del progetto c'è anche la verifica delle tubazioni di fondo per la raccolta del percolato! Perché quindi dobbiamo sentir dichiarare che le risposte tecniche sulla stabilità della discarica sono state eluse? Perché, quando è la stessa normativa a livello nazionale a richiederle? Per quanto riguarda invece i lavoratori, se mi posso permettere, come fra l'altro nel Verbale dell'O.T.+C.T. è precisato, la discarica non può essere concepita come un punto di emissione di fibre, perchè è gestita in modo controllato! Che i lavoratori all'interno, i quali devono operare direttamente sui rifiuti, sono dotati di Dispositivi di Protezione Individuali particolari, sono sottoposti a misure particolari, proprio perché, nell'ipotesi di qualsiasi problema, nell'ipotesi più conservativa possibile, devono avere tutti i D.P.I. La discarica al perimetro effettua mensilmente dei monitoraggi per eventuali dispersioni e deve rispettare dei limiti con tutte le prescrizioni che avete sentito elencare dal Responsabile del Procedimento in precedenza. Piuttosto - fra virgolette - all'esterno ognuno dovrà operare la valutazione dei rischi per i propri lavoratori sulla base dei rischi che hanno nei loro ambienti di lavoro, perché, ad esempio, una copertura in Eternit degradata mette a rischio un lavoratore all'esterno del sito della discarica sicuramente mentre la discarica non darà problemi all'esterno, se gestita correttamente adempiendo alle prescrizioni che ci saranno formalizzate nell'autorizzazione".

Obietta allora al proponente il **Sindaco del Comune di Dorzano, geom. Sergio Gusulfinò**: "Io che una copertura possa essere dannosa non lo accetto! Perché ci sono delle disposizioni di legge e quindi quella copertura lì non starà lì in eterno! A stare lì per sempre sarà invece la Vostra discarica, quella sì! E chi vi lavorerà nell'intorno dovrà sempre lavorare lì, per forza! Quindi che paragoni sono mai?!! Non prendiamoci in giro, fate le cose come vanno fatte! Non è possibile fare una montagna di amianto in mezzo all'abitato, si può dire, rovinando tutto il territorio! Non ve ne state rendendo conto! E' una cosa delinquenziale, scusatemi il termine! E con questo finisco perchè mi arrabbio troppo!"

Interviene a questo punto il **consulente legale della "Acqua & Sole" S.r.l., avv. Pietro Ferraris** ed afferma: "L' "Acqua & Sole" S.r.l. prende atto di quanto da ultimo dichiarato e si riserva di fare delle valutazioni ed eventualmente agire nelle sedi più opportune".

La Conferenza dei Servizi prende quindi atto che, nel corso della seduta si è delineata la seguente configurazione delle espressioni dei pareri da parte degli aventi titolo e contestuale rilascio dei titoli autorizzativi od equipollenti:



SOGGETTI ISTITUZIONALI CONVOCATI	PRESENTE/ ASSENTE	TENORE PARERE CIRCA LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE
Provincia di Biella	Presente	<p>Parere di compatibilità ambientale favorevole con prescrizioni e di rilascio dei seguenti titoli autorizzativi:</p> <p>a) A.I.A. (rilasciata da Provincia di Biella) per installazioni I.P.P.C., che sostituirà: 1) l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per lo smaltimento rifiuti (di competenza della Provincia di Biella); 2) l'autorizzazione ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii per gli scarichi delle acque in corpo idrico superficiale (di competenza della Provincia di Biella); 3) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (di competenza della Provincia di Biella); 4) il nulla osta ai sensi art. 8 L. 447/95 e ss.mm.ii. in materia acustica (di competenza della Provincia di Biella); 5) il permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. (di competenza del Comune di Salussola);</p> <p>b) trattandosi di attività di gestione rifiuti e di complesso I.P.P.C. la "Acqua &amp; Sole" S.r.l. consegue l'Approvazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss.mm.ii.(da parte della Provincia di Biella);</p> <p>c) prevedendo il progetto lavori realizzati in fascia di rispetto stradale ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii., consegue il rilascio di apposita concessione (da parte della Provincia di Biella - Area Tecnica).</p>
A.R.P.A. Dip.to Piemonte Nord-Est sede di Biella	Presente	<p>Ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., non esprime formalmente parere ma fornisce alla Provincia (quale autorità competente alla V.I.A., per il caso in specie) il proprio contributo tecnico. Il contributo tecnico del Dipartimento, secondo cui alcune delle "QUESTIONI" della richiesta integrazioni non sono state, alla data della riunione dell'O.T.+C.T., risolte, confluisce nel parere dell'Organo Tecnico Provinciale + Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella (dei quali il Dipartimento A.R.P.A. Piemonte Sede di Biella è componente permanente) contenuto nel Verbale della riunione del 23.03.2021 con aggiornamento lavori alle sessioni del 30.03.2021, del 16.04.2021, del 14.05.2021, del 19.05.2021 e del 25.05.2021</p>

A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella	Presente	L'A.S.L. BI – componente del Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella – ha concorso alla formulazione del parere dell'Organo Tecnico Provinciale + Comitato Tecnico contenuto nei Verbali della riunione del 23.03.2021 con aggiornamento lavori alle sessioni del 30.03.2021, del 16.04.2021, del 14.05.2021, del 19.05.2021 e del 25.05.2021. Ha poi, su detti presupposti, espresso il parere favorevole con prescrizioni nella seduta della Conferenza dei Servizi del 21.06.2021
Comune di Salussola	Presente	Parere contrario, con le motivazioni espresse nel contraddittorio della seduta e riportate nel Verbale relativo
“CO.S.R.A.B. – A.T.O.” Biella	Presente	Parere contrario.
Comune di Dorzano (BI)	Presente	Parere contrario, con le motivazioni espresse nella nota scritta prot. n. 1629 del 26.05.2021 (cfr. prot. ricez. Provincia n. 11347 del 26.05.2021), che il Sindaco stesso ha integralmente letto nel corso della seduta (aggiungendo poi, nello svolgersi del contraddittorio della seduta, interventi verbali sempre di segno contrario all'approvazione del progetto), riportate nel Verbale relativo
Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di BI-NO-VCO e VC	Assente	Non ha partecipato alla seduta né ha fatto pervenire alcun parere scritto. Si veda quanto rilevato dalla Regione Piemonte Direzione Ambiente Energia e Territorio Settore Territorio e Paesaggio qui nel seguito riportato, circa l'assenza del vincolo paesaggistico nell'area di progetto.
Regione Piemonte	Assente	La Direzione Regionale Ambiente Energia e Territorio Settore Territorio e Paesaggio non ha partecipato alla seduta ma aveva fatto pervenire le note prot. ricez. Prov. n. 11378 del 27.05.2021 e 12268 dell'08.06.2021, nelle quali, sulla base della considerazione della assenza di vincoli paesaggistici nell'area di intervento (e quindi della non necessità del rilascio della autorizzazione paesaggistica) ha manifestato la propria incompetenza rispetto alla formulazione di pareri in proposito

Richiede di poter intervenire il proponente. La parola gli è data da parte del Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, il **consulente legale della "Acqua & Sole" S.r.l., avv. Pietro Ferraris** domanda, rivolgendosi al Responsabile del Procedimento: "Scusi dott. Stevanin, ma trattandosi di una Conferenza dei Servizi decisoria, deliberate senza la presenza degli intervenuti o dobbiamo aspettare la determinazione della Conferenza?"

Risponde al proponente il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: "Noi dobbiamo redigere il provvedimento con il quale concludiamo la Conferenza dei Servizi e lì daremo conto, sulla base delle valutazioni operate, delle posizioni prevalenti".

Il **consulente legale della "Acqua & Sole" S.r.l., avv. Pietro Ferraris** risponde: "Perfetto, grazie".

Richiede ora di poter intervenire il Sindaco del Comune di Salussola. La parola le è data da parte del Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola il **Sindaco del Comune di Salussola, sig.ra Manuela Chioda** domanda, rivolgendosi al Responsabile del Procedimento: "Scusi volevo solo chiedere: quindi ci sarà un'altra seduta della Conferenza dei Servizi dove dichiarerete il giudizio conclusivo o ci verrà data una risposta con degli atti?".

Risponde al Sindaco di Salussola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: "No, non ci sarà un'altra seduta della Conferenza dei Servizi, questa di oggi è quella conclusiva, come vi è stato fatto presente più volte, anche durante questa seduta, con l'espressione delle determinazioni conclusive di ciascuno dei soggetti aventi titolo. A questo punto noi dobbiamo dare atto di questa Conferenza dei Servizi chiudendo i lavori con un provvedimento esplicito che valuti tutte le determinazioni rese in questa sede. A valle di quella valutazione ci sarà un provvedimento finale favorevole o negativo e ci si potrà, diciamo così, riferire alla normativa che è sempre la Legge 241/90 in materia di Conferenza di Servizi simultanea, quello è l'iter che dobbiamo svolgere e al quale ci atterremo.


Non rilevandosi ulteriori necessità di interventi o richieste da parte di nessuno dei soggetti collegati con diritto di parola, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, dichiara chiusi i lavori della Conferenza dei Servizi e congeda tutti i soggetti collegati alla seduta.

Sono le ore 11:35

Allegati:

- Nota del Comune di Dorzano prot. n. 1629 del 26/05/2021 (prot. ricez. Prov. n. 11347 del 26.05.2021);
- Nota Regione Piemonte - Direzione Ambiente Energia e Territorio, Settore Territorio e Paesaggio prot. n. 61415 del 26/05/2021 (prot. ricez. Prov. n. 11378 del 27.05.2021);
- Nota Regione Piemonte - Direzione Ambiente Energia e Territorio, Settore Territorio e Paesaggio prot. n. 66457 del 08/06/2021 (prot. ricez. Prov. n. 12268 del 08.06.2021).

Il Segretario Verbalizzante  
(dott. Marco Fornaro)



Il Presidente della Conferenza Respons. del Proced.to  
(dott. Graziano Stevanin)







REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

# COMUNE DI DORZANO

Piazza Battistini, 4, 13881 Dorzano (BI), - P. IVA/C.F.: 00380100024  
Tel. 0161.96212 - Fax 0161. 968085

PEC: dorzano@pec.ptbiellese.it - e-mail: dorzano@ptb.provincia.biella.it

Prot. n.1629

Classificazione: Titolo VI, Classe 9

Dorzano, li 26-05-2021

Spett.le  
Amministrazione Provinciale di Biella  
Area Tutela e Valorizzazione Ambientale  
Alla C.Att. del Responsabile del  
Procedimento Dott. Graziano Stevanin

**Oggetto: Progetto di “Acqua & Sole” S.r.l. Milano per realizzazione discarica per rifiuti non pericolosi monodedicata per materiali per costruzione contenenti cemento- amianto in Salussola reg. Bianco (BI) Conferenza dei Servizi convocata il giorno 28.05.2021**

Dato atto che il Comune di Dorzano nell’ambito del procedimento in oggetto è chiamato ad esprimere il proprio parere nelle Conferenze dei Servizi

Dato atto che nelle precedenti sedute il Comune di Dorzano aveva già espresso parere fortemente negativo al progetto in esame, con delibera di Consiglio Comunale di questo Comune n. 19 del 03-07-2017, con esposizione di criticità in documento del Comune di Dorzano depositata agli atti della Conferenza dei Servizi del 14-06-2018, con documento depositato agli atti della Conferenza dei Servizi del 02-10-2018 e acquisito con prot. Prov. n. 23474 del 02-10-2018 e con documento depositato con prot. Prov. 13048 del 27.07.2020. Quest’ultimo documento comprende in allegato la relazione tecnica di A-Studio a firma del Perito Alessandro Boniforte e della dott.ssa Serena Al Akhras , intitolata “Verifica dell’Origine e dello stato di due laghetti e rispettive aree umide ubicati all’interno della proprietà della Soc. Bonetto s.s. e della sussistenza dei vincoli di cui all’art. 12, comma 2 delle NTA del PPR”, e la relazione tecnica di Studio Tecnico Agrario engineering, a firma dell’ Ing. Paolo Doria, intitolata “Valutazione dell’idoneità della metodologia scelta per la caratterizzazione idrologica del Rio Sesiolo”.

Presa visione degli elaborati integrativi presentati dalla Società Acqua e Sole srl., e in particolare le controdeduzioni ai rilievi del Comune di Dorzano depositati nella Conferenza dei servizi del 28 Luglio 2020, si rilevano criticità e carenze non superate e insuperabili anche a fronte di eventuali nuove integrazioni che continuano a confermare la posizione di contrarietà di questo Comune nei confronti dell’iniziativa.

Si ritiene non pertinente l’affermazione del proponente tesa a considerare l’area di progetto “*appartenente a aree difficilmente utilizzabili a scopo agroforestale*”. Infatti, lette

PROVINCIA DI BIELLA - p\_bi - 0011347 - Ingresso - 26/05/2021 - 12:28

anche le Valutazioni Agronomiche a firma del Dott. Tabacchi Maurizio, Bondesan Stefano, Bellotto Bruno, agli atti tra le osservazioni presentate dal Consorzio riso DOP di baraggia biellese e vercellese, emerge che i terreni sede di progetto sono caratterizzati da una tessitura media-buona, con contenuto di carbonio organico totale adeguato alla coltivazione del riso, una capacità di scambio cationico medio-buona, un consumo medio di acqua pari a 0,71 e 0,88 l/s\*Ha, vale a dire circa un quinto di quanto riportato dal Proponente nella sua documentazione. I terreni in questione si prestano, quindi, sia alla coltivazione del riso ma anche di eventuali altre coltivazioni a rotazione e sono in grado di raggiungere valori produttivi soddisfacenti sia a livello economico che ambientale. La loro redditività potenziale non può essere definita bassa tanto più che fanno parte della Dop e ciò gli riconosce un valore aggiunto. L'approvvigionamento dell'acqua non costituisce un problema e a fronte di una normale e consapevole tecnica gestionale indubbiamente si otterrebbero buoni risultati dalla coltivazione degli stessi.

Per quanto riguarda la **stabilità dei rifiuti**, argomento più volte trattato da questa Amministrazione nel corso dell'istruttoria, non si ritengono adeguate le controdeduzioni del proponente. Come evidenziato dalla relazione a firma del Dott. Geol. L. Filieri e Dott. Geol. N. Quaranta, dal titolo "Considerazioni Tecniche alle modifiche ed integrazioni progettuali", depositata agli atti dalla Tenuta Agricola Castello, è **del tutto assente la valutazione dei cedimenti previsti nei rifiuti e la prevedibile evoluzione** (da computarsi mediante un approccio modellistico-numerico) **delle condizioni di compattazione nel tempo dei materiali incoerenti costituenti il rifiuto accumulato.**

La suddetta relazione evidenzia, inoltre, che il sito adibito a deposito intermedio ed il sito di produzione/destinazione delle TRS risultano confinanti e caratterizzati da analoghe caratteristiche geologiche e idrogeologiche. Non ci sono ragioni, quindi, perché il deposito intermedio non debba essere considerato parte integrante dell'opera in progetto e pertanto interna al perimetro dell'impianto essendo in diretta connessione con il medesimo e non essendo previsto alcun trasporto del materiale su rete viaria.

Inoltre, vista la memoria-diffida secondo l'art. 9 della legge 241/1990 pervenuta al protocollo del Comune di Dorzano n.1186 del 16-04-2021, dalla Tenuta Agricola Castello, si ritiene di farne propri i contenuti e le contestazioni, evidenziando le seguenti problematiche irrisolte dalle integrazioni proposte:

- 1) *mancato rispetto delle distanze minime dal Nucleo Brianco.*
- 2) *mancato rispetto dei criteri di ubicazione previsti dalle disposizioni normative di settore.*
- 3) *artificiosa esclusione dal perimetro del sito dell'area destinata ad accogliere "terre e rocce da scavo".*
- 4) *rappresentazione imprecisa del Nucleo Brianco con travisamento dello stato dei luoghi.*
- 5) *violazione e falsa applicazione del punto 2.1. dell'allegato 1 al decreto legislativo 36/2003 riguardante lo studio finalizzato a valutare la distanza in funzione della direttrice dei venti dominanti.*
- 6) *assoluta incompatibilità con le produzioni agricole a denominazione di origine protetta presenti nell'area – violazione del punto 2.1. dell'allegato 1 al decreto legislativo. 36/2003.*

7) violazione della direttiva 1999/31/CE., dell'allegato 1 al decreto legislativo 36/2003, del Piano territoriale della Provincia di Biella (art. NTA - art. 3.6. comma 6) e Piano dei rifiuti della Provincia di Biella.

In particolare, il merito al mancato rispetto delle distanze minime dai fabbricati abitativi del Nucleo Brianco, lette le argomentazioni contenute nella diffida, si evidenzia che collocare una discarica a distanza inferiore ai 500 è non solo illegittimo per le molteplici normative che vengono disattese ma soprattutto preoccupa quanto sia pregiudizievole per la salute pubblica. Nel dettaglio le distanze del sito di impianto dai fabbricati, sono comprese tra 289,78 m e 442,65, a seconda che la misurazione venga eseguita al confine dell'impianto (pur artificialmente arretrato) o al confine dell'impianto effettivo (ovvero quello corrispondente all'area di deposito di rocce e terre da scavo).

Sul tema distanze si è espresso il Giudice Amministrativo del Piemonte con sentenza 574/2019 stabilendo che per "impianto" deve intendersi non soltanto la zona destinata allo stoccaggio dei rifiuti ma l'intera area della discarica (ivi comprese le parti di essa non destinate ad accogliere i rifiuti); dato atto che nella misurazione delle distanze tra il progetto di una discarica e le zone residenziali, deve farsi riferimento al perimetro dell'area di impianto (quanto alla prima) ed ai confini (quanto alle seconde), si rileva che in tutti gli elaborati versati agli atti la proponente, invece, fa sempre e solo riferimento agli immobili abitativi, senza considerare minimamente gli immobili agricoli che si trovano nel nucleo, nei quali lavorano 5 dipendenti oltre alle titolari dell'azienda e sono raccolti prodotti alimentari destinati al consumo umano di particolarissimo pregio come il riso Baraggia DOP.

Occorre evidenziare, inoltre, che tutte le attività negli immobili agricoli e nell'aia adiacente si svolgono in orari lavorativi coincidenti con quelli del sito di discarica, in cui tutti i materiali contenenti amianto vengono movimentati. Inoltre, dallo stesso studio dei venti prodotto dalla proponente emerge che la direzione prevalente dei venti della zona è da WNW -ESE e transita proprio sui fabbricati in cui vivono e lavorano i proprietari e i dipendenti di Tenuta agricola Castello. Quindi, oltre al rispetto di una disposizione di legge sancita da una sentenza del Tar, si aggiunge la necessità di intervenire per salvaguardare la salute di residenti e lavoratori che occupano il Nucleo Brianco.

Alla luce di quanto sopra esposto si ribadisce che il progetto in oggetto non è basato su presupposti accettabili, non fornisce sufficienti garanzie in merito alla tutela della salute pubblica, non risulta compatibile con il territorio interferito, pertanto si ritiene di confermare il giudizio negativo di compatibilità ambientale.

Il Sindaco  
Gusulfinio Sergio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs  
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa





REGIONE  
PIEMONTE

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

[valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it](mailto:valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it)

[paesaggio.territorio@cert.regionepiemonte.it](mailto:paesaggio.territorio@cert.regionepiemonte.it)

I dati di Protocollo associati al documento  
sono riportati nei metadati del mezzo trasmissivo

Classif. 11.100/GESP/1127/2018A/A1600A

Rif. n. 123171 /A1610B del 15/12/2020  
126575 /A1610B del 22/12/2020  
3691/A1610B del 14/01/2021  
13593/A1610B del 05/02/2021  
10526/A1610B del 17/05/2021

Alla Provincia di Biella  
Area Tutela e Valorizzazione Ambientale  
Servizio: Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria,  
Acque Reflue e Risorse Idriche  
[protocollo@cert.provincia.biella.it](mailto:protocollo@cert.provincia.biella.it)  
[rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it](mailto:rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it)

e p.c. Alla Soprintendenza archeologia, belle arti  
e paesaggio per le province di Biella, Novara,  
Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli  
Corso Cavallotti n. 27  
28100 – NOVARA

“ Al comune di Salussola (BI)

Oggetto: Istanza rilascio giudizio compatibilità ambientale (D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27 bis) e contestuale rilascio A.I.A. per installazioni I.P.P.C. (D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), originariamente presentata in data 16.05.2017 dalla “Acqua & Sole” S.r.l.; Milano per il progetto denominato: “*Discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto e localizzato in regione Brianco*” nel Comune di Salussola - Conferenza dei Servizi Simultanea di cui art. 14-ter L. 241/90 ss.mm.ii indetta per il giorno 28 maggio 2021

Con riferimento alla nota di convocazione E-XI-2-177 prot. n.10526 del 17/05/2021, qui pervenuta dalla Provincia di Biella in data 17/05/2021, relativa alla Conferenza dei Servizi indetta per il giorno 28/05/2021, con la presente si evidenzia quanto segue.

Con nota Prot. n. 22571 E-XI-2-177 del 25/09/2018 la Provincia di Biella richiedeva al Settore Territorio e Paesaggio l'espressione di un parere in merito alla sussistenza o meno del vincolo paesaggistico sull'area d'intervento ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b., del D. Lgs.

1/3

42/2004 con riferimento all'art. 15 delle NdA del Piano paesaggistico regionale (Ppr). In merito a tale richiesta, con nota prot.n.25134 del 1/10/2018 il Settore Territorio e Paesaggio rilevava la necessità, ai fini di chiarire l'applicazione dell'art.15 c.2 delle NdA del Ppr di ulteriori analisi e approfondimenti da parte del proponente e del Comune di Salussola circa l'origine del lago, in quanto fattore determinante per definire o meno la presenza del vincolo di tutela paesaggistica, prevedendo anche il coinvolgimento del Comitato Tecnico Interistituzionale Regione – Ministero per il Ppr.

Con successiva nota prot.n. 29847 del 26/11/2019 il Settore scrivente evidenziava che in assenza di un pronunciamento definitivo da parte del Comitato Tecnico, non era possibile fornire ulteriori chiarimenti in merito alle questioni relative all'applicazione dell'articolo 15 comma 2 delle NdA del Ppr in relazione al caso di specie, rilevando peraltro che dall'esame dell'aggiornamento della documentazione reperibile sul sito della Provincia di Biella risultava che il proponente avesse modificato il progetto così da porre l'intervento oltre i 300 metri dal perimetro del bacino, rendendo pertanto ininfluenza l'esito delle decisioni in merito all'applicazione dell'articolo 15 delle NdA del Ppr da parte del Comitato Regione – Ministero per il Ppr.

Si evidenziava inoltre, che, anche in assenza di vincoli paesaggistici nell'area d'intervento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 comma 9 delle NdA del Ppr, laddove gli interventi previsti costituissero variante allo strumento urbanistico vigente avrebbe dovuto essere verificato il rispetto del Ppr da parte della variante, secondo le modalità previste dall'art. 11 comma 5 del Regolamento attuativo del Ppr stesso, approvato con DPGR 22 marzo 2019, n. 4/R.

Con riferimento agli elaborati pubblicati sul sito della Provincia di Biella, in particolare la documentazione integrativa datata 02.03.2021, si evince che l'area d'intervento, situata in comune di Salussola, in Località Brianco, è ricompresa tra la S.P. 322 a ovest, la sede ferroviaria a est e il Rio Sisiolo a nord; l'area non risulta interessata da vincoli di tutela paesaggistica.

Secondo l'articolazione in Ambiti di paesaggio effettuata dal Ppr, il Comune di Salussola, così come riportato anche nell'elaborato di progetto URB 1, ricade negli ambiti 24 "Pianura vercellese" e 25 "Baraggia tra Biella e Cossato, mentre il sito d'intervento ricade nel solo ambito paesaggistico 24 "Pianura vercellese".

Il progetto di discarica, come si evince dall'elaborato di progetto URB 1, prevede una suddivisione dell'area in 6 lotti di coltivazione. L'impianto che occupa una superficie totale di circa 120.000 mq sarà recintato ed è prevista una fascia di mitigazione di circa 10.000 mq. Accanto all'impianto è prevista un'area a servizi, ubicata in corrispondenza dell'ingresso e una viabilità perimetrale realizzata mediante la costruzione di un rilevato per consentire le attività gestionali di manutenzione, monitoraggio e controllo. A servizio dell'impianto sono previsti altresì un'area per lo stoccaggio temporaneo delle terre di scavo e un'area per l'esercizio di un vaglio per ottenere dalle terre di scavo la ghiaia per la posa degli strati drenanti previsti dal progetto.

Per quanto riguarda le componenti paesaggistiche individuate dal Piano paesaggistico regionale nell'area di intervento si rileva la sola presenza della morfologia-insediativa *m.i. 14* – "Aree rurali di pianura" di cui all'art. 40 "Insediamenti rurali" delle NdA del piano. Non si rileva la presenza di altre componenti paesaggistiche, mentre rispetto all'area vasta del contesto circostante sono presenti

ambiti a risaia di cui all'art. 32 "aree rurali di specifico interesse paesaggistico" e, ai margini, la fascia fluviale allargata del Rio Sesiolo di cui all'art. 14 delle NdA del Ppr. che non riguardano tuttavia il sito interessato dall'intervento.

Riguardo all'art. 40 delle NdA del Ppr sopra citato, tale articolo non contiene prescrizioni, ma individua indirizzi e direttive tra le quali si richiamano in particolare le direttive di cui al comma 5 lett. h: *"consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale"*.

Con riferimento agli aspetti procedurali, in merito alla variante urbanistica connessa all'intervento in oggetto, si rammenta che, secondo i disposti dell'art. 11 comma 5 del Regolamento 4/R/2019, per la variante il rispetto del Ppr è verificato nell'ambito della conferenza di servizi; il progetto corredato dalla relativa variante deve essere accompagnato da un'apposita relazione che, nel caso in oggetto, è stata prodotta dal professionista incaricato della progettazione sulla base dell'Allegato B del Regolamento sopra citato. In tale relazione deve essere verificato il rispetto delle norme di attuazione corrispondenti alle componenti paesaggistiche individuate dal Ppr nell'area di intervento (Tav. P4), che nel caso in esame, come sopra ricordato, riguardano solo l'art. 40 "insediamenti rurali" delle NdA.

In conclusione, non essendo presenti nell'area di intervento vincoli paesaggistici di cui al d.lgs 42/2004, in assenza dei quali non è previsto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si evidenzia che non si ravvisano competenze in capo al Settore Territorio e Paesaggio in merito alla formulazione di provvedimenti autorizzativi inerenti all'intervento; allo stesso tempo il Settore scrivente non ha competenze rispetto alla formulazione di pareri sulla variante urbanistica che, nel caso specifico rientra fra i procedimenti disciplinati dall'art. 17 bis, comma 15 bis, della l.r. 56/1977 per i quali, in base alla Circolare regionale 4/amb dell'8 novembre 2016 *"Indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)"* non è previsto il coinvolgimento della Regione.

Distinti saluti

I Funzionari Istruttori  
arch. Fabrizio Conte  
arch. Annalisa Savio

Il Dirigente del Settore

arch. Giovanni Paludi

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*





REGIONE  
PIEMONTE

Direzione Ambiente, Energia e Territorio  
Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione paesaggio@regione.piemonte.it  
paesaggio.territorio@cert.regionepiemonte.it

Data

Classificazione 11.60.30

Protocollo: 58404/2021 del 19/05/2021

Al Presidente del Consorzio di Tutela della  
DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese  
dott. Carlo Zaccaria

e p.c. Regione Piemonte - Settore Agricoltura  
agricoltura@cert.regionepiemonte.it

Provincia di Biella - Servizio rifiuti, V.I.A,  
Energia, Qualità dell'aria, Acque reflue e  
Risorse idriche  
[protocollo@cert.provincia.biella.it](mailto:protocollo@cert.provincia.biella.it)  
[rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it](mailto:rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it)

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e  
Paesaggio per le province di BI-VC-NO-VCO

Comune di Salussola – [salussola@pec.ptbiellese.it](mailto:salussola@pec.ptbiellese.it)

Comune di Dorzano – [dorzano@pec.ptbiellese.it](mailto:dorzano@pec.ptbiellese.it)

Oggetto: Osservazioni alla proposta di variante al piano regolatore nell'ambito del procedimento relativo al progetto di nuova discarica di rifiuti non pericolosi monodedicata a materiale da costruzione contenente cemento-amianto, in Comune di Salussola (BI) reg. Brianco

Con riferimento alla nota pervenuta dal "Consorzio di Tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese" (ns prot.n. 58404/2021 del 19/05/2021) con la quale il Consorzio sollecita un riscontro in merito a possibili incoerenze dell'intervento in oggetto con i contenuti del Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, si evidenzia quanto segue.

Come già anticipato al Consorzio in indirizzo con precedente nota del Settore scrivente prot. 1918 del 10/01/2020 e come comunicato alla Provincia di Biella con nota prot.n 61415/2021 del 26 maggio 2021 in relazione alla convocazione della Conferenza di servizi prevista per il giorno 28 maggio 2021, l'intervento rientra fra i procedimenti disciplinati dall'articolo 17 bis, comma 15 bis, della l.r. 56/1977, che, secondo le modalità dettagliate dalla Circolare regionale 4/amb dell'8 novembre 2016, non prevedono il coinvolgimento della Regione nella procedura di approvazione di tali interventi, essendo le modificazioni di cui all'articolo 17 bis, comma 15

Corso Bolzano 44  
10121Torino  
Tel. 011.4321378  
Fax 011.4325183

bis, della l.r. 56/1977 *“assimilabili alle varianti parziali di cui all’articolo 17, comma 5, della l.r. 56/1977”*.

In merito alla coerenza della variante urbanistica connessa all’intervento in oggetto con la pianificazione paesaggistica, si evidenzia che tale coerenza è verificata nell’ambito della conferenza di servizi sulla base di una specifica relazione predisposta secondo i contenuti dell’Allegato B al Regolamento n. 4/R del 23/03/2019 attuativo del Ppr, come specificato nell’art. 11 comma 5 del Regolamento stesso. In tale relazione deve essere verificato il rispetto delle norme di attuazione corrispondenti alle componenti paesaggistiche individuate dal Ppr nell’area di intervento (Tav. P4), che nel caso in esame riguardano le disposizioni dell’art. 40 *“insediamenti rurali”* delle NdA del Ppr, come precisato anche nella già citata nota del Settore scrivente trasmessa alla Provincia di Biella in data 26 maggio 2021, in riscontro alla convocazione della conferenza dei servizi.

Riguardo alle richieste formulate dal Consorzio, si evidenzia, esclusivamente riguardo agli aspetti paesaggistici, che non essendo presenti nell’area di intervento vincoli paesaggistici di cui al d.lgs. 42/2004 non risulta necessario il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e pertanto non si ravvisano competenze in capo al Settore Territorio e Paesaggio in merito alla formulazione di provvedimenti autorizzativi inerenti all’intervento; allo stesso tempo, come già premesso, il Settore scrivente non ha competenze rispetto alla formulazione di pareri sulla variante urbanistica che, nel caso specifico, rientra fra i procedimenti disciplinati dall’art. 17 bis, comma 15 bis, della l.r. 56/1977 per i quali, in base alla Circolare regionale 4/amb dell’8 novembre 2016 *“Indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15 bis dell’articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”* non è previsto il coinvolgimento della Regione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore  
arch. Giovanni Paludi

*(il presente documento è sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005)*

Referente  
arch. Annalisa Savio